

# RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

## SOMMARIO

### I) NOTE DI DOTTRINA

- 1) LUIGI MONTESANO: *La condanna nel processo civile anche tra privati e Pubblica Amministrazione*, (Jovene, Napoli, 1957), recensione critica dell'avv. B. BACCARI, p. 27.
- 2) ASTER ROTONDI: *Sulla facoltà della Amministrazione finanziaria di costituirsi parte civile nel processo penale per reati fiscali*, in «Rass. di Finanza Pubbl.», 1958, 65 sgg., recensione critica dell'avv. F. CHIAROTTI, p. 31.
- 3) M. DI RENZO; V. CAVALLI: *Raccolta di giurisprudenza sugli appalti pubblici*, Laterza, Bari, 1958, recensione critica dell'avv. A. TERRANOVA, p. 33.

### II) MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, p. 34.

### III) RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA


- 1) Autoveicoli - Circolazione stradale - Automezzi in dotazione alla P. A. Divieto di adibirli ad uso personale - Dipendente che contravvenga al divieto (C. Cass.), pag. 35.
- 2) Cassazione - Decisione del Consiglio di Stato - Soggetto legittimato a proporre il ricorso - Regolamento di giurisdizione ex art. 41, c.p.c. - Forma e soggetto legittimato. (Corte di Cassazione), p. 35.
- 3) Imposte e tasse - Reati previsti dalle leggi sulle imposte dirette - Prescrizione - Decorrenza dalla definizione dell'obbligazione tributaria - (art. 21, comma 4°, l. 7 gennaio 1929, n. 4). (Corte di Cassazione), p. 36.
- 4) Imposte e tasse - Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio - Definitività dell'accertamento quale presupposto dell'azione penale: sufficienza della definitività per singoli cespiti. (Corte di Cassazione), p. 36.
- 5) Responsabilità civile - Danni alla persona - Revisione di liquidazione giudiziale già avvenuta - Ammissibilità - Limiti. (Corte di Cassazione), p. 38.
- 6) Responsabilità civile - Della P. A. - Dipendenti - Quando l'attività del dipendente può essere riferita all'ente pubblico. (C. Cass.), pag. 35.

### IV) ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

- 1) Fallimento - I.G.E. - Accertamento fiscale in pendenza di fallimento - Legittimità. (Tribunale di Belluno), p. 40.
- 2) Imposte e tasse - Imposte indirette sugli affari - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Ricorso alla Commissione Provinciale - Azione proposta avanti al giudice ordinario in pendenza del ricorso - Decisione emessa dalla Commissione e non impugnata - Efficacia preclusiva nei confronti del Giudice ordinario - Inesistenza (Corte di Appello, Napoli), p. 40.
- 3) Regioni - Riforma agraria nella Regione Siciliana - Intervento adesivo del Ministero Agricoltura e Foreste - Ammissibilità - Atti amministrativi - Annullamento d'ufficio difetto di giurisdizione dell'A.G.O. - Commissioni internazionali di conciliazione - Decisioni - Efficacia nei confronti di Enti pubblici. (Tribunale di Catania), p. 42.

### V) INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 46.





# RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

## NOTE DI DOTTRINA

**LUIGI MONTESANO: La condanna nel processo civile anche tra privati e Pubblica Amministrazione.**  
(Jovene, Napoli, 1957)

La premessa quasi programmatica dell'Autore circa la necessità di impostare il problema della condanna nel processo civile anche tra privati e Pubblica Amministrazione sulla base delle norme di diritto positivo, che regolano l'argomento, o comunque ad esso si riferiscono, non può non condividersi, in principio, trattandosi di una esigenza metodologicamente sentita e generalmente conclamata, anche se non sempre conseguentemente applicata, in indagini del genere, pure laddove non esistano concrete e solide basi dalle quali muovere, ciò che non accade per il tema qui preso in considerazione, rinvenendosi in merito molte norme.

Opinabili, invece, come è ovvio, possono essere le argomentazioni che dalle norme vogliono trarsi, ed opinabile, invero, appare l'impostazione base data dall'Autore al rapporto tra obbligazione e condanna, non tanto quando si collega la funzione della condanna all'adempimento di un'obbligazione, sia pure in senso lato, il che deriva dalla strumentalità stessa del rapporto e non dovrebbe essere contestabile, quanto allorchè la condanna — in ciò ravvisandosene l'essenza — si rappresenta come una dichiarazione giurisdizionale non solo del rapporto obbligatorio, ma anche del potere che compete al creditore di mettere in moto il meccanismo del processo esecutivo per ottenere il risultato proprio dell'adempimento, nel senso che essa produce appunto una ulteriore specifica tutela processuale, che si identifica nella soggezione del debitore (correlativa al potere del creditore) alla sanzione processuale esecutiva, soggezione della quale la condanna sarebbe costitutiva accertando non solo ma costituendo proprio l'azione esecutiva.

Siffatta impostazione, con la quale l'A. aderisce sostanzialmente ad una ben determinata conce-

zione, che investe le fondamenta stesse del diritto processuale, è collegata ad argomenti di notevole portata anche pratica, quali la impossibilità di un'ipoteca giudiziale se non in forza di una sentenza di condanna, come del resto si legge nell'art. 2818 c.c. (v. però l'ultimo comma), in cui è insita pure la limitazione a quelle sentenze di condanna che si riferiscono a lesioni giuridiche suscettibili di causare un danno civilmente risarcibile, e la impossibilità di applicare la cosiddetta prescrizione della *actio iudicati*, se non vi è sentenza di condanna, come pure si legge nell'articolo 2953 c.c. (dove l'espressione « diritti » si riferirebbe oltre che al potere di pretendere la prestazione anche a quello di agire in esecuzione). Resterebbe da spiegare la condanna generica, che non producendo l'azione esecutiva non genererebbe la speciale prescrizione dell'art. 2953 citato (ed in tal senso è orientata, pur nella persistente oscillazione dei giudici di merito, la giurisprudenza della Suprema Corte: v., da ultimo, Cass. 10 ottobre 1956, n. 3452, in « Diritto automobilistico », 1957, 162), ma costituirebbe titolo idoneo alla ipoteca giudiziale, e l'A. fa ricorso ad un tipo autonomo e nuovo di azione diretta ad un provvedimento di cognizione piena ed ordinaria, distinto dalla condanna e dal mero accertamento, con soluzione in certo senso originale rispetto ai precedenti orientamenti della dottrina, ampiamente citata per questo come per tutti gli altri punti nello studio di cui si tratta.

Coerente a questa impostazione l'A. esclude qualsiasi identificazione del mero accertamento con condanna ritenendo che ogni attribuzione di efficacia esecutiva ad una sentenza meramente dichiarativa significherebbe violazione del principio secondo il quale la tutela giurisdizionale civile è quella che la parte vittoriosa ha chiesto nel processo, sicchè solo la sentenza di condanna, a differenza di quella meramente dichiarativa ed anche di quella sostanzialmente costitutiva, accerta con ciò stesso creandolo un rapporto processuale di-

verso dal rapporto sostanziale tutelato, evidenziandosi per tale guida la stretta affinità funzionale tra condanna civile e condanna penale ed offrendosi, con tale argomento principalmente, un valido contributo al tentativo di una costruzione unitaria del diritto processuale.

Escludendo, poi, dalla sfera dell'esecuzione forzata la cosiddetta esecuzione coattiva stragiudiziale in materia di cose fungibili nonché la produzione giurisdizionale di effetti negoziali, e limitandola per gli obblighi di consegnare o rilasciare e di fare o non fare a quelli che consistono in un'attività strumentale alla realizzazione di un diritto di godere un bene infungibile, già pertinente al soggetto attivo del rapporto, il processo relativo resterebbe, secondo l'A., come un mezzo a disposizione di quel soggetto, nonché, attraverso un intervento giudiziale più ampio ed in un fenomeno ben più imponente, del creditore di danaro, i quali tutti potrebbero anche giovare, salvo beninteso che per gli obblighi di non fare, della cosiddetta condanna in futuro, della cui ammissibilità, con vari argomenti sui quali non pare tuttavia sia qui il caso di indugiare, l'A. si fa assertore.

Nel ricercare, poi, il perché della giurisdizionalità dell'esecuzione forzata l'A. esprime l'opinione che esso vada rinvenuto nella necessità di superare l'ostacolo costituito dalla impossibilità da parte del creditore di autosoddisfarsi senza ledere un diritto assoluto o comunque una situazione di immediato godimento di un bene, che la legge garantisce all'obbligato, e, laddove l'obbligo può essere specificamente eseguito contro la volontà del soggetto passivo, nell'opportunità di controllare, anche allo scopo di assicurare la proporzione tra mezzo e fine, le indispensabili attività giuridiche e pratiche per la realizzazione dei crediti di danaro e di altre cose fungibili a carico del patrimonio del responsabile. Ne consegue che qui la legge può prevedere, garantendo i fini accennati con la concessione di eventuali rimedi o con una rigida predeterminazione di forme, particolari poteri di tutela satisfattiva extraprocessuale, i quali perciò non costituirebbero una eccezione, ma una autonoma categoria, ed andrebbero anch'essi collegati alla responsabilità patrimoniale del debitore, la quale in sé considerata non può ritenersi processuale o sostanziale ma andrebbe piuttosto considerata come una situazione processuale, che, a seconda della scelta del legislatore, può svolgersi processualmente oppure attraverso attività estranee al processo.

Un ampio seppur rapido *excursus* offre, quindi, all'A. la possibilità di saggiare la rispondenza della tesi alla disciplina legislativa della materia. Spiegando legittima difesa ed istituti analoghi come deroghe poste, innanzitutto, a norme principali e configurando l'esecuzione coattiva a favore del venditore di cosa mobile (nonché, pure, del creditore di cosa fungibile) ed istituti similari piuttosto come un modo di determinazione del danno derivante dall'inadempimento, egli ha modo di confermare la necessaria giurisdizionalità dell'esecuzione forzata in forma specifica, da un lato, e, dall'altro, precisando che la funzione della giu-

risdizione civile nell'espropriazione consiste soprattutto nel distribuire il ricavato di ciò che si espropria in conformità dell'ordine di prelazione, per tale via individua la ratio della concessione da parte del legislatore dei particolari poteri extraprocessuali in materia di vendita del pegno.

Così si conclude la prima parte di questo ponderoso studio, non senza essersi posta in luce, alla stregua dei rilievi suaccennati, una stretta affinità funzionale tra il fallimento e la espropriazione, che costituirebbero due specie di un unico *genus*, distinto da un *genus* diverso costituito dalla esecuzione forzata in forma specifica.

Alla stregua di detti concetti nel trattare della condanna civile tra i privati e la Pubblica Amministrazione l'A., negando o spiegando con la particolare situazione nel rapporto di natura sostanziale quelle che sogliono configurarsi come delle peculiarità della Pubblica Amministrazione nel campo processuale più o meno collegate alla concezione classica della divisione dei poteri, tenderà a dimostrare che la posizione di quella non è affatto eccezionale ma perfettamente inquadrabile nei principi presi in considerazione.

Nella seconda parte del suo studio infatti l'A., rivendicando al diritto processuale la materia dei rapporti in sede giurisdizionale tra privati e Pubblica Amministrazione, sottopone a riesame critico le nozioni tradizionali circa i poteri del giudice nei confronti della Pubblica Amministrazione, ed, affermato che l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E sancisce solo il divieto di invalidare gli atti amministrativi, intesa l'espressione nel senso più lato come comprensiva anche dei meri fatti, ribadisce nei confronti della Pubblica Amministrazione l'ammissibilità, in principio, di sentenze meramente dichiarative e l'inammissibilità di sentenze civili costitutive, nonché, a fortiori, di provvedimenti giurisdizionali civili a contenuto dispositivo.

Questa conclusione non può non essere condivisa, siccome ineccepibile.

Più lungo e delicato è il discorso per quanto attiene all'impossibilità di ogni o di talune sentenze di condanna della Pubblica Amministrazione, impossibilità che ammessa dallo A. è da questi con tesi, di cui egli rivendica l'originalità, collegata alla disciplina sostanziale dei rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione e non a limiti nei confronti della stessa imposti dalla legge alla potestà giurisdizionale. Il giudice avrebbe, invece, nei confronti della Pubblica Amministrazione gli identici poteri, che ha nei confronti dei privati. Per gli obblighi derivanti dal generale principio del *neminem ledere* l'impossibilità della condanna dell'Amministrazione a consegnare a fare od a non fare è conseguenza del principio per cui l'illecito aquilano genera a carico del responsabile l'obbligo di risarcire i danni pecuniari (senza che l'impossibilità da parte del Giudice di eliminare totalmente o parzialmente il rapporto amministrativo illegittimamente costituito rappresenti uno speciale limite ai poteri di lui, ma solo la necessaria conseguenza della soggezione dei privati alle potestà pubblicistiche), mentre per gli



obblighi nascenti da rapporti particolari meramente privatistici sarebbero possibili condanne della Pubblica Amministrazione preordinate non solo all'espropriazione ma anche all'esecuzione forzata in forma specifica. Nell'ambito del diritto pubblico, poi, mentre sarebbero configurabili a carico della Pubblica Amministrazione obbligazioni di pagare somme di danaro, non è configurabile un obbligo sanzionato con l'esecuzione processuale specifica, laddove l'Amministrazione esercita una sostanziale potestà pubblicistica della quale il Giudice dovrebbe prendere atto, come prenderebbe atto dell'esercizio di un diritto soggettivo da parte del privato. In definitiva, i cosiddetti limiti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria nei riguardi della Pubblica Amministrazione, lungi dal costituire una speciale regola processuale, altro non sarebbero che una conseguenza normale dei principi amministrativi e processuali: il citato art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo ribadirebbe questa conseguenza e preciserebbe che ai Giudici civili non è stata trasferita alcuna potestà amministrativa.

Tale impostazione non pare comporti su un piano concreto effetti pratici rilevanti, secondo lo stesso A. salvo che in materia di pignoramento dei crediti e del danaro della Pubblica Amministrazione, che si assume possibile (purchè non si tratti di crediti relativi ad entrate pubblicistiche) anche quando in virtù della iscrizione in bilancio si abbia un vincolo ad una specifica attività amministrativa, perchè non si tratterebbe di un vincolo obiettivo e perchè altrimenti la condanna non servirebbe.

Su ciò non pare possa convenirsi: la iscrizione in bilancio, importando la destinazione sia pur generica a un pubblico servizio, implica la impignorabilità (Cass. 20 marzo 1952, n. 775, in « Foro it. », 1952-I-707), e, d'altra parte, seppur fosse vero l'inconveniente addotto della pratica inutilità della condanna, ovviato questo, si porrebbe l'altro non minore inconveniente della possibile paralisi di tutta l'attività amministrativa. In realtà, però, l'inconveniente prospettato dall'Autore nemmeno sussiste sia perchè la Pubblica Amministrazione, a differenza di quanto può accadere per il privato, non potrebbe non eseguire spontaneamente la condanna, come del resto accade normalmente, sia perchè, in vista dell'eccezionale ipotesi del mancato uniformarsi dell'Amministrazione al giudicato, resterebbero pur sempre dei beni suscettibili di espropriazione; senza dire del rimedio previsto dall'art. 104 del Testo unico 3 marzo 1934, n. 383 ed anche, forse, dall'art. 27 n. 4 del Testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, che in tanto potrebbe risolversi in un circolo chiuso in quanto l'Amministrazione si ostinasse in un atteggiamento teoricamente assurdo (ma non enterebbe anche per ciò in giuoco, allora, la responsabilità personale del funzionario, altrove additata dallo stesso A. come un toccasana del sistema?).

Peraltro l'impostazione in sè, data qui dall'Autore, non sembra potersi condividere fin da dove si respinge indiscriminatamente la tesi dell'immisibilità di una condanna della Pubblica Am-

ministrazione anche al pagamento di somme di danaro siccome inconcepibile, pure perchè la tutela degli atti amministrativi non può estendersi agli atti antiggiuridici (inadempienti od illeciti) della Amministrazione e perchè se una stessa azione della Pubblica Amministrazione realizza le due fattispecie dell'atto giuridico e della lesione di un diritto non è possibile che questa seconda fattispecie non generi gli effetti che le sono propri (invocandosi all'uopo il principio dell'indennizzabilità dei diritti sacrificati, che, essendo cosa sostanzialmente diversa dalla risarcibilità, potrebbe non importare le conseguenze, che l'A. vi connette). Infatti, anche senza pervenire all'estrema conseguenza, secondo cui ogni condanna dell'Amministrazione si risolverebbe nella revoca o modifica illegittima di quell'atto o fatto amministrativo manifestato o costituito dal mancato pagamento o nella posizione di un atto sostitutivo dell'ordinazione di pagamento, si potrebbe pure ammettere, non dovendo per ciò negare qualsiasi diritto soggettivo dei privati, la impossibilità di una condanna della Pubblica Amministrazione a pagare determinate somme per quei rapporti, nei quali essa esercita sostanziali poteri di natura pubblicistica, quando anche la condanna a pagare tali somme potrebbe rappresentare effettivamente non solo una indagine ed un sindacato più o meno indiretto su quei poteri, ma anche, sostanzialmente almeno, una revoca od una riforma dell'atto amministrativo. Resterebbe, infine, in ogni caso, la tutela in via di mero accertamento, che non si dovrebbe ridurre a ben poca cosa, come opina l'A., se l'Amministrazione rispettasse, così come dovrebbe accadere e come accade, la pronuncia del Giudice, adeguandovisi.

Potrebbe, invece, convenirsi con l'A. laddove egli ribadisce l'applicabilità del diritto civile sostanziale e processuale quando una potestà pubblicistica non siavi per inesistenza dell'atto amministrativo, se non si facessero pericolose estensioni — tanto più difficili da spiegare se, con l'A., si accoglie l'accezione più lata dell'atto amministrativo come ricomprensente anche i meri fatti della Pubblica Amministrazione — pure ai casi in cui vi sarebbe assoluta nullità dell'atto o sopravvenuta inefficacia del rapporto amministrativo (anche perchè una nullità, specialmente se abbisogna della qualifica di assoluta, e un'inefficacia del genere di quella adombrata in via esemplificativa con riferimento all'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che così non costituirebbe più una eccezione al sistema, potrebbero facilmente farsi rientrare nell'inesistenza); e, forse, pure si potrebbe con l'A. convenire laddove egli, in limiti molto precisi e ristretti, ritiene ammissibile una esecuzione in forma specifica contro la Pubblica Amministrazione, solo però se si tenesse sempre presente che, in nessun caso ed in nessun modo, ciò può comportare revoca o modifica di un atto o fatto qualsiasi dell'Amministrazione, giuridicamente esistente.

Passando, quindi, ad esaminare se una qualche deroga, esclusa in favore della Pubblica Amministrazione in rapporto alla tutela dei diritti in via

di giurisdizione civile, possa, invece, sussistere nella sfera delle iniziative concesse agli organi pubblici a concreta tutela delle loro pretese nei confronti del cittadino come una sorta di eccezione al divieto della autodifesa, l'A. sottopone a revisione il concetto di esecutorietà negando innanzitutto che questa possa collegarsi alla cosiddetta presunzione di legittimità (che affermerà poi inesistente anche al limitato effetto dell'inversione dell'onere della prova, sia pur sotto il profilo della normale incombenza di un siffatto onere all'attore) ed escludendo dalla relativa sfera di operatività i casi nei quali il privato opponga alla pretesa dell'Amministrazione la titolarità di un mero interesse, perchè ivi l'azione della Pubblica Amministrazione si risolverebbe nel semplice esercizio di una sua sostanziale potestà.

Prospettando l'esecutorietà come una deroga alle norme di diritto processuale civile ed in tale ambito confinandola con esclusione di ogni ipotesi in cui i particolari poteri dell'Amministrazione assistono rapporti in qualsiasi modo soggetti alle regole sostanziali del diritto pubblico, perchè qui si avrebbe appunto una potestà sostanziale e pubblicistica dell'Amministrazione, ossia la normale imperatività dell'atto amministrativo, e perciò nessuna deroga del genere, l'A. perviene facilmente a limitare il discorso sull'esecutorietà agli eventuali titoli esecutivi, che diano ingresso all'espropriazione a tutela dei crediti pecuniari della Pubblica Amministrazione in quanto tali titoli consistano negli atti medesimi con i quali l'Amministrazione costituisca, concorra a costituire od accerti i propri crediti.

Titoli di tale genere non esisterebbero però, secondo l'A., nel nostro ordinamento. Infatti, escludendo, da un lato, gli atti, che legittimino la instaurazione di un procedimento in tutto e per tutto amministrativo (il che sarebbe possibile se non per la normale soggezione del cittadino alla sovranità dello Stato per il venir meno in alcune ipotesi dell'accennata ratio della giurisdizionalità della tutela espropriativa) come — ed a ciò l'A. porta validi argomenti — l'esecuzione esattoriale, la quale solo nella successiva fase satisfattiva si adeguerebbe ai principi generali del processo esecutivo, sicchè non sarebbe da ricercarsi un titolo esecutivo (normalmente rinvenuto nel ruolo), e, dall'altro, i veri e propri titoli giurisdizionali, che legittimino l'Amministrazione ad espropriare processualmente il privato, resterebbero solo l'ingiunzione fiscale e quella per la riscossione delle entrate patrimoniali a rappresentare siffatti titoli. Ciò che, tuttavia, l'A. esclude perchè il titolo esecutivo non sarebbe mai qui costituito dall'atto amministrativo, ma verrebbe creato attraverso un apposito procedimento, nel quale è essenziale il provvedimento del Pretore, che, seppur fosse sostanzialmente amministrativo, ben potrebbe considerarsi come l'accertamento compiuto da un pubblico ufficiale, anche meramente estrinseco e formale, comunque, però, inquadrabile in quegli atti, che lo stesso art. 474 c.p.c. qualifica titoli esecutivi e tale, quindi, da non consentire la configurabilità di eccezioni ai

principi generali del processo civile di esecuzione. Le stesse norme del Testo unico n. 639 del 1910, disponendo la necessità di un titolo esecutivo e prevedendo l'intervento della giurisdizione civile e la possibilità di opposizioni giudiziarie relative alla illegittimità dell'atto esecutivo, indurrebbero a configurare la relativa procedura come una forma di tutela esecutiva sia pure in parte speciale, semplice ed abbreviata, ma analoga ai mezzi espropriativi giudiziari concessi dall'ordinamento ai creditori privati e non come l'esercizio di un particolare potere dell'Amministrazione a soddisfarsi a carico del debitore con propria iniziativa, tanto più se si considera, in rapporto a quella che si è delineata come funzione precipua della giurisdizionalità dell'espropriazione, la posizione paritaria degli altri creditori del debitore esecutato rispetto all'Amministrazione creditrice nel concorso, normalmente operativo in pieno.

Dunque, in definitiva, anche qui niente esecutorietà.

A voler accogliere il concetto che dell'esecutorietà adombra l'A., riducendolo nei limiti accennati, può anche convenirsi, senza per ciò dover condividere tutte le affermazioni le critiche e gli argomenti che man mano l'A., accenna a sostegno della sua tesi, in alcune delle conseguenze cui egli perviene esaminando partitamente taluni aspetti di quelle, che di solito si configurano come manifestazioni dell'esecutorietà, e, primieramente, in quella, comunque, da ammettersi, della possibilità da parte dell'Amministrazione di far ricorso — quale che ne sia la ragione — all'ordinaria procedura, sia pur a fini di mero accertamento laddove essa è investita dell'esercizio sostanziale di una pubblica potestà senza che ne resti perciò sospesa la cosiddetta esecutorietà.

Accennando, infine, al *solve et repete* ed alla cosiddetta incompetenza del giudice civile in materia di appalti di opere pubbliche prima del collaudo l'A. esclude che l'uno e l'altra siano da rapportarsi ad un difetto di giurisdizione, ma collega il primo ad una sorta di astrazione dalla causa del rapporto fondamentale, totalmente analoga a ciò che avviene a favore del credito del privato fondato su un titolo dalla legge disciplinato appunto come astratto dal rapporto fondamentale e, piuttosto, quindi, da inquadrarsi tra le riduzioni dei mezzi di difesa processuale, che in via normale spetterebbero al debitore, e la seconda alla normale conseguenza dell'esercizio di poteri sostanziali da parte della Pubblica Amministrazione.

Sulla tesi adombrata come fondamento del *solve et repete*, in particolare, per quanto essa possa apparire suggestiva ed armonizzi il principio nel sistema del nostro ordinamento, rispetto a cui così non costituirebbe, come del resto può non costituire indipendentemente dall'adesione a siffatta tesi, una speciale deroga in favore della Pubblica Amministrazione, occorre, tuttavia, formulare delle riserve specialmente in relazione agli argomenti, con i quali si intenderebbero confutare le contrarie tesi e porre le basi per la costruzione delineata: la ammissibilità di una controversia tributaria, senza il previo pagamento del tributo, lad-

dove l'imposta non è stata ancora liquidata ovvero si contesti l'esistenza della potestà che con l'accertamento si esercita o la legittimità degli atti esecutivi od anche un supplemento di imposta. Ed, infatti, la ammissibilità di un'azione di mero accertamento negativo, data per pacifica dell'Autore, non sembra da accogliere, non solo in materia di imposte dirette, dove proprio la disposizione dell'art. 6 della citata legge sul contenzioso amministrativo sancisce l'esclusione dalla competenza della Autorità giudiziaria di tutte le questioni sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli, ma in qualsiasi controversia di imposta (nonostante talune anche recentissime affermazioni giurisprudenziali), a meno di non svuotare completamente di senso il *solve et repete*; il cosiddetto temperamento dell'infondatezza prima facie, in sostanza, può ripetersi, con gli effetti conseguenti, alla mancanza di una controversia di imposta per il difetto stesso, assoluto e patente, dei relativi presupposti; l'inapplicabilità del principio alle controversie attinenti alla legittimità degli atti esecutivi, che semmai potrebbe giustificarsi nei limiti in cui mancasse una controversia di imposta, è, peraltro, da contestarsi (Cass. S.U. 26 giugno 1957, n. 2482, in «Mass. Foro it.», 1957. col. 497-498); senza dire dell'inutilità di ricercare un fondamento, che non potrebbe che essere metagiuridico, all'inapplicabilità del principio in materia di supplemento di imposta, espressamente sancita come un'eccezione dalla legge.

BENEDETTO BACCARI

**ASTER ROTONDI: Sulla facoltà dell'Amministrazione finanziaria di costituirsi parte civile nel processo penale per reati fiscali, in «Rassegna di finanza pubblica», 1958, 65 e segg.**

I. Nonostante la giurisprudenza resti salda nell'ammettere la costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria nei processi penali, conseguenti ad evasioni tributarie (esiste, a nostra scienza, un solo precedente contrario, di un giudice di merito — ordinanza del Tribunale di Roma del 28 agosto 1952 —, nei confronti del quale già abbiamo avuto occasione di esprimere la nostra opinione: cons. Recensione critica a nota di De Figueiredo in questa *Rassegna*, 1953, 117 e segg.), si assiste in dottrina a ricorrenti tentativi di dimostrare che i principi ai quali la giurisprudenza si richiama non sono fondati. Ultimo, in ordine di tempo, è quello del Rotondi, il quale perviene alla conclusione secondo cui la costituzione di parte civile nei processi sopraindicati non sarebbe ammissibile. E ciò in base a due argomenti fondamentali: al rapporto di imposta sarebbe del tutto estranea la benchè minima nozione che, comunque, possa avere attinenza col concetto di patrimonio dello Stato. La violazione della norma di imposta non offende il patrimonio, bensì l'autorità dello Stato ad imporre i tributi, così che verrebbe meno

il presupposto della costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria nel processo penale. È da aggiungere poi che non è necessario che l'Amministrazione finanziaria intervenga nel giudizio per far valere la sua pretesa al tributo: l'ordinamento positivo ha molte norme che impongono il pagamento del tributo senza che occorra una specifica istanza nel processo penale per ottenere il titolo definitivo valido alla riscossione. Sarebbe da rilevare poi infine, come argomento di ordine testuale, a riprova del fatto che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale, quello contenuto nella norma (art. 41, 3° comma, della L. 7 gennaio 1929, n. 4) secondo la quale «l'Intendente di finanza può chiedere che un funzionario di carriera amministrativa, da lui delegato, sia sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che costituiscono la contravvenzione».

II. Che gli argomenti posti a fondamento della tesi sostenuta siano esattamente esposti per quanto riguarda le nozioni proprie del diritto finanziario, non abbiamo difficoltà a riconoscere, ma non esitiamo neppure a rilevare nello studio del Rotondi, per altri aspetti pregevole, l'inconveniente che è dato di constatare frequentemente negli studi condotti a cavallo di più branche del diritto, nei quali non raramente la sussunzione da una branca di nozioni ed il trasferimento di esse all'altra avviene senza il preventivo accertamento della coincidenza dei significati della nozione nelle branche diverse.

Quando si afferma invero che, nella ricerca dell'esatto concetto della parola *tributo*, la dottrina ha messo in rilievo la contrapposizione tra l'indole tributaria e l'indole patrimoniale delle prestazioni pecuniarie dovute allo Stato ed ha stabilito che il carattere patrimoniale della prestazione esclude il carattere tributario e viceversa; e che il rapporto tributario è un rapporto pubblicistico, precisando che le entrate a carattere pubblicistico non possono essere che tributarie o patrimoniali e che queste ultime sono soltanto quelle che provengono dal patrimonio dell'ente pubblico o dalla esplicazione di una sua attività economica, non si saprebbe proprio cosa contestare al riguardo: occorre però considerare se la distinzione, valida per il diritto finanziario, tra entrate tributarie ed entrate patrimoniali, estenda i suoi effetti fino al punto da consentire di escludere, per il diritto penale, che la evasione di un tributo non costituisce una offesa al patrimonio, *lato sensu* inteso, dello Stato, offesa che autorizzi l'esercizio dell'azione civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno causato dal comportamento criminoso. Che la stessa giurisprudenza del supremo Giudice di legittimità abbia esclusa l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 del Codice penale («l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità») nei reati per contrabbando di generi di monopolio, per un duplice ordine di motivi, e cioè perchè questi non offendono il patrimonio dello Stato, ma il suo

diritto sovrano alla imposizione ed alla regolare percezione dei tributi, e perchè essendo in tali casi la pena commisurata alla entità dei generi sottratti al tributo, viene meno la ragione di detta attenuante, significa, a nostro avviso, che la Corte di Cassazione ha attribuito, nella identificazione dei due beni oggetto della tutela penale, carattere di preminenza al diritto alla imposizione ed alla regolare percezione dei tributi, ai limitati fini della esclusione della applicabilità di una attenuante (inapplicabile, per altro verso di ben maggiore rilievo, a causa della proporzionalità della pena, ugualmente richiamata a giustificazione del fondamento della massima), chè, altrimenti, non si saprebbe come accordare la costanza di tal giurisprudenza con quella, non meno persistente, della ammissibilità della costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria nei processi penali conseguenti ad evasioni tributarie, giurisprudenza questa la quale tiene conto della suscettibilità di quei comportamenti criminosi a danneggiare il patrimonio, inteso nel senso che la nozione ha per il diritto penale, dello Stato.

III. Nè il secondo argomento richiamato dal Rotondi a conforto della tesi sostenuta appare più convincente. Non v'ha dubbio che il pagamento del tributo è indipendente dalla esigenza della proposizione in sede penale di una specifica istanza a quei fini e che, sarebbe ancor più conferente il rilievo, in quanto anche il conseguimento del risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un comportamento criminoso è indipendente dall'esercizio dell'azione civile in sede penale nelle comuni fattispecie di fatto illecito, ottenuta la sentenza penale di condanna dell'evasore di tributo, al conseguimento del pagamento del tributo evaso avviene direttamente l'Amministrazione senza necessità di un'ulteriore pronuncia del giudice; ma, già da altri è stato esattamente osservato, il titolo che la finanza può mettere in essere per conto suo ha, in definitiva, un valore molto relativo perchè, nella ipotesi di assoluzione dell'imputato da un reato fiscale per insussistenza del fatto a lui attribuito, il titolo non spiega alcuna efficacia. Al rilievo il Rotondi non attribuisce alcuna importanza, a nostro avviso non esattamente. Posto che il titolo non ha valore assoluto, il contenuto concreto di esso si riduce sostanzialmente a molto poco, subordinato come è alle conclusioni del processo penale dal quale, per tanto poco, l'Amministrazione finanziaria dovrebbe restare estranea. Non si avvede il Rotondi che, in in tal modo, viene offeso il principio fondamentale consistente nella necessità che alle parti sia assicurata parità di condizioni nel processo: l'Amministrazione, assente, non potrebbe far valere le sue ragioni relative all'interesse al percepimento del tributo, all'affermazione del quale non potrebbe provvedere il P.M. (se non indirettamente, come in tutte le ipotesi di fatti illeciti rilevanti per la legge penale e per quella civile) al quale altri compiti sono istituzionalmente devoluti. All'assenza dell'Amministrazione potrebbero conseguire effetti decisivi: affermata l'insussistenza del fatto

reato, *inaudita l'Amministrazione medesima*, a che servirebbero le norme dell'ordinamento positivo che consentono l'intimazione al pagamento del tributo al di fuori del processo penale? Se ci si obiettasse che nessun ordinamento può autorizzare il percepimento (definitivo) di un tributo senza che sussista l'obbligo tributario, ci sarebbe agevole rispondere che alla determinazione della sussistenza o meno di tale obbligo ha pur diritto di concorrere, come parte interessata, l'Amministrazione finanziaria.

IV. La quale non può certo ritenersi soddisfatta per la facoltà che è, in certi casi, riconosciuta all'Intendente di Finanza di chiedere che un funzionario di carriera amministrativa, da lui delegato, sia sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che costituiscono la contravvenzione, facoltà la quale consente al Rotondi di rilevare una riprova della inammissibilità della costituzione di parte civile. Se ben abbiamo compreso il pensiero dell'A. sul punto, il fatto che la legge preveda tale facoltà nelle ipotesi di giudizi conseguenti ad opposizione a decreti penali emessi dall'Intendente in materia contravvenzionale, starebbe a dimostrare la inammissibilità della presenza, in tali giudizi, ad altro titolo, dell'Amministrazione.

A nostro avviso il Rotondi non ha esattamente percepito i limiti e la funzione dell'intervento del funzionario delegato dall'Intendente. È intanto da ricordare che l'istituto in esame trova riscontro solo nei giudizi conseguenti ad opposizioni a decreti penali emessi in materia contravvenzionale dal Giudice speciale e non invece nei giudizi, più numerosi e di maggior rilievo per gli interessi di natura patrimoniale, in contestazione, conseguenti a delitti. In quelli è pur possibile che alla violazione della norma non sia connessa una evasione tributaria: l'Amministrazione finanziaria non essendo persona offesa non avrebbe titolo ad essere sentita nel processo penale. Si giustifica in queste ipotesi la sua partecipazione, tramite il funzionario delegato, in veste di consulente anomalo: le norme tributarie presentano ben altre anomalie, secondo l'ortodossia del sistema, e l'anomalia in esame non ha ragione certo di causare, rispetto a quelle altre, tanta sorpresa.

Nelle ipotesi invece di giudizi conseguenti a delitti ed anche in quelle conseguenti a contravvenzioni nelle quali l'Amministrazione finanziaria risulti offesa dal reato, essa deve essere citata come testimone (art. 408 c.p.p.), pena la nullità del decreto di citazione. È chiaro che in tali fattispecie contravvenzionali (il problema non si pone nei casi di delitti, ai quali non si estende la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 41 della citata legge n. 4 del 1929), non v'ha ragione di richiedere l'audizione di un funzionario dell'Intendenza quando un rappresentante dell'Amministrazione già debba essere sentito come teste, quale rappresentante della persona offesa: la necessaria fusione in una sola persona fisica dei due funzionari consente ad essa la rappresentanza dell'Amministrazione in sede di costituzione di parte civile alla quale nulla osta, s'è visto, la eventuale



presenza del delegato nelle ipotesi, a nostro avviso, in cui non possa altrimenti assicurarsi la presenza dell'Amministrazione, per non essere persona offesa dalla contravvenzione commessa.

Anche l'argomento portato a riprova della esattezza della tesi sostenuta dal Rotondi non sembra significare più di quanto l'istituto dell'audizione del funzionario delegato dall'Intendente consente di rilevare, in relazione ai limiti ed alla funzione dell'istituto medesimo.

FRANCO CHIAROTTI

**M. DI RENZO, V. CAVALLI: Raccolta di giurisprudenza sugli appalti pubblici, Laterza, Bari, 1958.**

L'indirizzo ormai invalso fra gli operatori del diritto di ricostruire (e, talune volte, di costruire) gli istituti giuridici attraverso i pronunciati giurisprudenziali, può essere ben accettato e, addirittura, sollecitato, quando si pensi alla necessità in cui si imbatte l'esperto di conoscere con la massima rapidità l'avviso della giurisprudenza su una data questione giuridica.

Al riguardo sono sempre soccorsi i comuni repertori di giurisprudenza i quali (...anche a motivo del loro peso materiale) richiedono per l'uso l'impiego di una discreta quantità di energia da parte del ricercatore.

È, invece, più comodo (e, quindi, utile) ottenere subito quello che si cerca, rivolgendosi alle ormai diffusissime raccolte giurisprudenziali, selezionate per materie e, talvolta, per singoli istituti, come la raccolta che recensiamo.

Intento di ogni autore di questo tipo di raccolta è quello di renderla quanto più possibile utile.

Occorre, quindi, che il materiale ricercato venga sottoposto a selezione secondo quei criteri di sistemazione che l'autore ritiene migliori.

Ed è proprio analizzando i criteri adottati dall'autore che si può o meno manifestare il consenso rispetto ad una data raccolta di questo genere.

Gli Autori della Raccolta di giurisprudenza sugli appalti pubblici hanno tentato per primi, almeno a quanto ci consta, la non indifferente fatica di operare la ricostruzione giurisprudenziale degli istituti relativi al contratto di appalto di opera pubblica e deve riconoscersi che il tentativo ha dato esito felice.

Una scorsa alle massime relative a ciascun istituto indicato nella Raccolta rende certi che sulle singole questioni, fino alla data cui la Raccolta si riferisce, la indicazione giurisprudenziale è quella che viene attualmente considerata come prevalente, il che indica chiaramente lo sforzo degli Autori in sede di selezione delle innumerevoli massime ricercate.

In appendice al volume sono riportati, oltre agli articoli della legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. F, interessanti il contratto di appalto di opere pubbliche, il Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori (r.d. 25 maggio 1895, n. 350) e il Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici (d. m. 28 maggio 1895).

Gli indici sommario, cronologico e analitico, consentono di utilizzare la Raccolta con la massima facilità e, quel che più interessa, col minor dispendio di tempo.

A. T.

# MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

(ORDINATO SECONDO GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE)

## Art. 4

- 1) **ALBI PROFESSIONALI - DIVIETO DI ISCRIZIONE.** (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067). (Sentenza n. 3 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Relatore Gabrielli).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra le norme del D.P.R. (Decreto delegato) 27 ottobre 1953, n. 1067 (art. 52) concernente il divieto di iscrizione nell'Albo dei ragionieri per alcuni professionisti iscritti nell'Albo degli esercenti in economia e commercio e l'art. 4 della Costituzione.

- 2) **LAVORO - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO.** (Legge 29 aprile 1949, n. 264). (Sentenza n. 53 del 9 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Petrocellì).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra le norme della legge n. 264 sull'avviamento al lavoro dei disoccupati e l'art. 4 della Costituzione.

- 3) **LAVORO - INOSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.** (art. 509 C.P.). (Sentenza n. 55 del 10 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Battaglini).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 509 del C.P. che stabilisce pene per l'inosservanza dolosa dei contratti collettivi di lavoro e l'art. 4 della Costituzione.

## Art. 8

- 1) **LIBERTA RELIGIOSA - VILIPENDIO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.** (art. 404 del C.P.). (Sent. n. 125 del 28 novembre 1957. Pres. Azzariti; Rel. Ambrosini).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 404 del C.P. che stabilisce pene per chiunque offende la religione dello Stato e gli artt. 7 e 8 della Costituzione.

## Art. 13

- 1) **LEGGE DI P.S. - RIMPATRIO OBBLIGATORIO.** (art. 157 della legge di P.S.). (Sentenza n. 2 del 14 giugno 1956. Pres. De Nicola; Rel. Cappi).

L'art. 157 del Testo Unico della legge di P.S. che regola il rimpatrio obbligatorio e per traduzione delle persone sospette è costituzionalmente illegittimo perchè in contrasto con gli artt. 13 e 16 della Costituzione.

- 2) **LEGGE DI P.S. - AMMONIZIONE.** (art. 164-176). (Sen. n. 11 del 19 giugno 1956. Pres. De Nicola; Rel. Castelli Avolio).

Gli artt. 164, 176 del Testo unico delle leggi di P.S., regolanti l'istituto dell'ammonezione, sono costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt. 2 e 13 della Costituzione.

## Art. 15

- 1) **TITOLI DI CREDITO - NOMINATIVITÀ OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI.** (R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148). (Sentenza n. 129 del 12 dicembre 1957. Pres. Azzariti; Rel. Cassandro).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra il R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e l'art. 15 della Costituzione.

## Art. 16

- 1) **LEGGE DI P.S. - RIMPATRIO OBBLIGATORIO** (art. 157 della legge di P.S.). (Sentenza n. 2 del 14 giugno 1956. Pres. De Nicola; Rel. Cappi).

L'art. 157 del Testo unico della legge di P.S. che regola il rimpatrio obbligatorio e per traduzione delle persone sospette è costituzionalmente illegittimo perchè in contrasto con gli artt. 13 e 16 della Costituzione.

- 2) **LEGGE DI P.S. - ESPATRIO CLANDESTINO** (art. 158 della legge di P.S.). (Sentenza n. 34 del 23 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Cappi).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra il secondo comma dell'articolo 158 del Testo unico delle leggi di P.S., che prevede sanzioni per chi espatri o tenti di espatriare senza passaporto, e l'art. 16 della Costituzione.

- 3) **LAVORO - INOSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI** (art. 509 C.P.). (Sentenza n. 55 del 10 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Battaglini).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 509 del C.P. che stabilisce pene per la inosservanza dolosa dei contratti collettivi di lavoro e l'art. 16 della Costituzione).

# RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

**AUTOVEICOLI - Circolazione stradale - Automezzi in dotazione alla pubblica Amministrazione - Divieto di adibirli ad uso personale - Dipendente che contravvenga al divieto.**

**RESPONSABILITÀ CIVILE - Della Pubblica Amministrazione - Dipendenti - Quando l'attività del dipendente può essere riferita all'Ente pubblico.** (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 4377/57. Pres.: Mancini; Est.: Laporta; P. M.; Silocchi (conf.) - Giuliani c. Min. Poste e Telecomunicazioni).

L'attività del dipendente può essere riferita all'ente pubblico soltanto quando essa costituisca ed appaia come esplicazione dell'attività dell'ente, cioè sia diretta all'attuazione degli scopi propri dell'ente, mentre tale riferimento non è possibile tutte le volte che l'attività del dipendente sia rivolta a fini diversi ed estranei, che non interessano menomamente l'Amministrazione o sono addirittura contrari ai fini che questa persegue e che delimitano i compiti dell'attività istituzionale. Conseguentemente, ai fini della riferibilità in concreto di un atto o di un comportamento del pubblico dipendente dell'ente, deve indagarsi in via preliminare se l'atto o il comportamento possa inquadrarsi nelle attribuzioni del dipendente.

Dal divieto di adibire gli automezzi in dotazione delle Amministrazioni dello Stato per ragioni personali, deriva che è in contrasto col volere dell'Amministrazione, e costituisce, pertanto, esercizio di attività non legittima e quindi estranea alle attribuzioni del dipendente, cui il veicolo sia affidato, l'impiego di questo per trasporti di privati cittadini estranei all'Amministrazione. Nè è applicabile, in tale ipotesi, il 3° comma dell'art. 2054 (responsabilità del proprietario in solido con il conducente per i danni da circolazione), in quanto, in difetto di prova specifica che l'impiego del veicolo per il trasporto di privati sia stato disposto dall'autorità competente, per motivi di ordine pubblico o per altro pubblico scopo, dal divieto sopra menzionato deve ricavarsi come sussistente una volontà dell'Amministrazione contraria alla circolazione, e ciò in quanto la Pubblica Amministrazione col predisporre il divieto, ha fatto quanto poteva per dichiarare ai terzi e ai propri dipendenti la volontà contraria all'impiego abusivo del veicolo.

*Benchè la fattispecie concerna azione di responsabilità per danni a persone abusivamente trasportata su automezzi dell'Amministrazione, il richiamo*

*esplicito al 3° comma dell'art. 2054 autorizza a ritenere che le conclusioni adottate dalla Corte Suprema valgano anche per il caso di danni subiti da persona non trasportata a causa della circolazione abusiva dell'automezzo dell'Amministrazione.*

**CASSAZIONE - Decisione del Consiglio di Stato - Soggetto legittimato a proporre il ricorso - Regolamento di giurisdizione ex art. 41, c.p.c. - Forma e soggetto legittimato.** (C. Cass., Sez. Un., Sentenza 18 dicembre 1957, Pres. Zappulli; Est. Caporaso - Ordine dei Medici di Napoli c. Amm.ne P.I. e Torrieri).

Non è legittimato a proporre ricorso per Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato chi non sia stato partecipe del giudizio svoltosi davanti a quest'ultimo.

L'art. 41, comma 2° c.p.c., è diretto a far dichiarare dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'Amministrazione.

La richiesta per la decisione della Corte può essere fatta soltanto dal prefetto con proprio decreto motivato e notificato alle parti, giusta la procedura imposta dall'art. 368 c.p.c.

*Il principio generale di procedura ordinaria — secondo cui la legittimazione all'impugnazione spetta solo a chi è stato parte nel processo in cui fu pronunciata la statuizione che s'intende impugnare — è stato sempre ritenuto applicabile anche in tema di ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato.*

*Tale estensione, pacificamente ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è stata ultimamente ribadita nelle pronunce della Corte Suprema n. 264 del 1949, 275 del 1950 e 2157 3141 del 1953.*

*A qualche dubbio aveva dato luogo la massima contenuta nelle prime due delle citate decisioni, secondo cui legittimato a proporre ricorso per Cassazione è anche chi, pur non essendo intervenuto volontariamente in giudizio o non essendo stato citato, sia stato coinvolto dalla sentenza denunciata. La sentenza annotata ha chiarito che con tale massima la Corte aveva voluto solo precisare il concetto giuridico di parte senza avere alcuna intenzione di porre in dubbio il principio che la legittimazione all'impugnazione non può mai spettare a chi sia stato estraneo al giudizio.*

L. M.



**IMPOSTE E TASSE — Reati previsti dalle leggi sulle imposte dirette — Prescrizione — Decorrenza dalla definizione dell'obbligazione tributaria** (art. 21, comma 4°, legge 7 gennaio 1929, n. 4).

**IMPOSTE E TASSE — Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio — Definitività dell'accertamento quale presupposto dell'azione penale: sufficienza definitività per singoli cespiti.** (Corte di Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 489 del 25 febbraio 1957 — Pres. Cusani, Est. Castaldi; P.M. Parlatore, ric. Brusadelli).

L'art. 21, comma 4°, legge 7 gennaio 1929, n. 4, costituisce — nel nostro sistema — una norma di carattere eccezionale, che deroga alla norma generale dell'art. 158 c.p., onde la prescrizione dei reati previsti dalle leggi sulle II. DD. decorre non dal giorno del commesso reato, ma dopo l'esaurimento della fase amministrativa, ed eventualmente giudiziale, dell'accertamento.

Nel sistema dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, la provvisorietà dell'accertamento opera sulla liquidazione del debito tributario complessivo, nel senso che la determinazione di esso procede per approssimazioni successive.

Ne consegue che l'accertamento definitivo di un cespite non è suscettivo di variazioni anche se incluso in un accertamento globale provvisorio: e, pertanto, ai fini dell'art. 31, comma 4, legge citata, è sufficiente che l'accertamento sia definitivo anche su parte dei cespiti.

1) *La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 25 febbraio 1957, n. 489, ha respinto il ricorso proposto dal cav. del lavoro Giulio Brusadelli, avverso la sentenza resa dal Tribunale Penale di Milano (Sez. 4, 25 giugno 1956) che aveva condannato il contribuente all'ammenda di L. 34.000.000, per omessa dichiarazione di titoli azionari, ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.*

*La S.C. con la suddetta pronuncia, ha superato la grave questione relativa alla prescrivibilità del reato ritenendo, che il termine prescrizione non decorra dalla dichiarazione, ma dalla definizione dell'imposta cui va commisurata la sanzione. Principio questo (valevole anche agli effetti dell'art. 35 della recente legge 5 gennaio 1956, n. 1) che ridona alle sanzioni penali tutta la loro efficacia intimidatrice, la quale sarebbe stata, invece fortemente scossa qualora la Corte Suprema avesse dichiarato la decorrenza della prescrizione penale, nonostante la pendenza della contestazione tributaria.*

*Essendo la definizione di questa un presupposto indefettibile della irrogazione della pena, si comprende agevolmente che — in pratica — non si sarebbe mai riusciti a rendere operante ed applicabile il precetto punitivo entro il periodo prescrizione.*

*L'importanza della questione risiede nella estensione della massima affermata per le « ammende » previste dall'art. 58 Testo unico 9 maggio 1950, n. 203 — alle « ammende » previste dagli artt. 34 — 36 L. 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria la quale, come si evince dall'art. 34 e, arg. a contrario dell'art. 35, lascia in vita l'art. 21 L. 1929 citata.*

*La Suprema Corte, in accoglimento della tesi difensiva dell'Avvocatura, ha confermato l'indirizzo già seguito con la sentenza Cass. Pen., 1°, 18 maggio 1956, P.M. c. Lisi, in « Riv. Pen. », 1956, II, 949 ed ha quindi corretto la contraria giurisprudenza (Cass., Sez. 1°, 30 giugno 1954, ric. Ventricelli, in « Giur. Compl. Cass. Pen. » 1954, III, 205) anche recentissima (Cass., Sez. 1°, 22 giugno 1956 ricorso Giacalone, in « Giust. Pen. » 1956, II, 810), fondata sulla pretermissione della norma nell'art. 21, comma 4°, L. 7 gennaio 1929, n. 4, e sulla falsa applicazione — in tema di reati previsti dalle leggi sulle II. DD. — delle regole valevoli per reati relativi alle imposte indirette, regolati dal successivo art. 22; errore reso palese dal fatto che era ritenuta applicabile anche per i primi la prescrizione triennale dettata per i secondi.*

*Il S.C. ha, dunque, seguito la tesi della difesa dello Stato, che negava, al sistema dell'art. 21, carattere di procedimento « pregiudiziale » all'accertamento dell'imposta, (trattandosi, invece, di questione che sorge prima dello inizio del processo penale e come presupposto per la procedibilità dell'azione penale) e negava altresì ogni collegamento con l'art. 159 C.P.; affermando trattarsi di norma eccezionale derogativa della norma generale dell'art. 158 C.P.*

2) *Gli scrittori si sono attardati a discettare intorno alla figura della sospensione dell'art. 21, comma 4°, ricollegandola:*

a) *alla condizione di punibilità (art. 158, comma 2° C.P.: LAMPIS, « Norme », ecc. I ed., pag. 31). C ONTENTO in: Appunti sul dies a quo etc. in « La Rivista Tributaria » 1958, pag. 161 e segg.);*

b) *alla condizione di procedibilità (LAMPIS, « Norme », ecc. II, ed., v. anche il suo studio: « Le condizioni di procedibilità per i reati in materia di II. DD. », in « Annali », 1941, p. 197);*

c) *a causa di sospensione dell'azione penale (SPINELLI: « La repressione della violazioni delle leggi finanziarie », 1954, 194 nota);*

d) *ad una causa di pregiudizialità (art. 19 c.p.c.: SABATINI: « Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale », p. 20; FOSCHINI: « La pregiudizialità nel processo penale »).*

*Gli effetti della prescrizione, quanto alla decorrenza, ovviamente, diversificano, in ciascuna delle suesposte fattispecie; ma diversificano soprattutto perchè, come ha insistentemente notato il Tribunale, la fattispecie dell'art. 21, comma 4°, L. cit., investe non solo il processo, ma anche il rapporto sostanziale, dipendendo dall'accertamento non solo l'azione penale, ma addirittura, la decisione nel merito.*

*Ora, se l'accertamento del tributo potesse classificarsi come condizione di punibilità, (diversa dalla querela, istanza o richiesta) allora, la prescrizione non inizierebbe la sua decorrenza fino al verificarsi della condizione anzidetta (art. 158 c.p., comma 2°).*

*La tesi è stata vanamente combattuta, sulla base della difficoltà di separare nettamente la categoria delle condizioni di punibilità da quella delle condizioni di procedibilità (com'è noto, in dottrina, sulla base del confronto fra gli artt. 158 c.p. e 17 c.p.p.).*

*Se l'accertamento del tributo dovesse, invece, classificarsi come condizione di procedibilità, allora la*

prescrizione non subirebbe arresti iniziali di decorrenza ai sensi dell'art. 158; nè sospensione, a sensi dell'art. 159 c.p. e sarebbe soggetta alla regola delle interruzioni, con il limite segnato dall'art. 160 c.p. ult. comma. Si verserebbe in un caso di sospensione dell'azione inidonea a sospendere il corso della estinzione del reato, non valendo, nel diritto penale il precetto « actioni nondum natae non praescribitur ». Appunto perchè la prescrizione affetta il rapporto sostanziale e non l'azione che è posta a presidio e tutela giurisdizionale del potere o del diritto leso.

Siffatta ipotesi (che incontrerebbe le stesse difficoltà dianzi accennate, in ordine alla diversificazione delle condizioni di punibilità) è contraddetta dal rilievo che esse riguardano, soltanto, l'inizio o la prosecuzione dell'azione penale, mentre nel caso occorre ritrovare una classificazione che incida sul merito del reato.

Secondo la tesi dello Spinelli, che parla di condizione processuale come causa sospensiva dell'azione penale, si perverrebbe a sospensione analoga a quella di cui all'art. 19 c.p.p. E, in effetti (nonostante la definizione processualistica, che a rigore potrebbe rispingere il problema fra le condizioni di procedibilità, con effetti diametralmente opposti), si verserebbe nell'ipotesi delle condizioni di punibilità.

Ma la perplessità dell'autore citato, che il problema sia stato intuito ma non risolto, si rivela laddove finisce per riconoscere nell'accertamento previsto dall'art. 21 legge 1929 una « pregiudiziale » del reato; quale sembrerebbe ricorrere nella fattispecie legislativa di che sopra (definizione, per quanto fuggacemente, accennata in una vecchia sentenza: Cass., 30 marzo 1933, in « Foro it. », 1933, III, 435, ricordata dal SALERNI: « Le imposte straordinarie sul patrimonio 1951 », 559).

3) Ma la Suprema Corte ha escluso, anche tale profilo della « pregiudizialità » così argomentando sulla base delle tesi dell'Avvocatura:

« È noto che, per il combinato disposto degli artt. 21, ultimo comma, 22 e 60 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il Tribunale penale, cui spetta la cognizione del reato, decide, altresì della controversia relativa al tributo, se da essa dipende la esistenza del reato, solo se la controversia stessa riguarda i tributi indiretti.

« Il principio opposto vige, invece, per i tributi diretti (art. 21, comma 4°): il Tribunale penale non ha alcun potere di decidere la relativa controversia, che è di esclusiva competenza degli organi amministrativi (uffici delle imposte, commissioni) e, nei casi previsti dalla legge, dal tribunale civile; e la azione penale ha corso dopo la definizione di tale controversia, cioè, dopo l'accertamento definitivo dell'imposta e della relativa sovrimposta, il quale fa stato nel procedimento penale.

« Occorre precisare se la norma dell'art. 21, comma 4°, abbia solo carattere processuale, ovvero incida anche sul diritto sostanziale, e quale effetto abbia anche sulla decorrenza del termine di prescrizione.

« Giustamente ha ricordato il Tribunale di Milano, nella sentenza impugnata, che, allora quando la

legge n. 4, del 1929, fu discussa e poi approvata, vigeva il Codice penale Zanardelli; nel quale (art. 91) la prescrizione estingueva la azione penale e non il reato (come invece dispone il codice vigente, spostando la prescrizione dal campo del diritto processuale a quello del diritto sostanziale).

« E, pertanto, in armonia all'anzidetto principio, se l'azione penale non poteva essere promossa e seguita se non dopo una speciale autorizzazione o dopo la risoluzione di una questione deferita ad altro giudizio, la prescrizione rimaneva sospesa (art. 92) e riprendeva il suo corso dal giorno in cui cessava la causa sospensiva.

« Si può perciò, affermare che fu intenzione del legislatore del 1929 — in coerenza al sistema del codice Zanardelli, di certo tenuto presente — che la prescrizione non cominciasse a decorrere se non dopo la rimozione dell'ostacolo all'inizio dell'azione penale, cioè, dopo esaurita la fase di accertamento amministrativo della imposta.

« La legge in esame entrò in vigore solo nel 1931 con i nuovi codici penali e di procedura penale, senza, che, peraltro, si fosse provveduto a coordinare, in modo completo, la legge stessa con il codice penale.

Ma, data l'indole della norma contenuta nel 4° comma, dell'art. 21, legge n. 4, del 1929, e date le speciali e permanenti esigenze che la norma stessa era diretta a soddisfare, il coordinamento con il nuovo codice penale (riguardo al concetto della prescrizione) non avrebbe mai potuto andare oltre un aggiornamento formale.

« L'espressione « l'azione penale ha corso dopo che ... è una sopravvivenza terminologica della legislazione anteriore.

« Non è poi fuor di luogo notare che la ripetuta norma è stata ancora richiamata nell'art. 34 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria.

« Si deve ritenere che il ricordato art. 21, comma 4°, costituisce, nel nostro sistema, una norma di carattere eccezionale, che deroga alla norma generale dell'art. 158 codice penale, onde la prescrizione decorre non dal giorno del commesso reato, ma dopo l'esaurimento della fase amministrativa ed eventualmente giudiziale di accertamento.

« La spiegazione di tale anomalia va ricercata nelle ragioni che hanno indotto il legislatore a regolare in modo speciale la materia delle imposte dirette: la natura particolare dei tributi ed il complesso tecnicismo nell'accertamento di essi.

« Invero, non si può ritenere che la norma imponga alla Amministrazione di denunciare il reato per ottenere la sospensione del procedimento, perchè l'Amministrazione non può accertare se un reato sia stato commesso e farne denuncia se non quando sia esaurita la fase amministrativa, diretta a stabilire se ed in quale misura il tributo sia dovuto.

« La norma speciale in esame è anche ben giustificata dalla natura dell'interesse da essa protetto, in quanto essa mira ad assicurare lo afflusso nelle casse dello Stato dei mezzi indispensabili per il suo funzionamento.

« Quanto al rilievo che, in tal modo, la prescrizione del reato sarebbe incerta e di lunga durata, va notato; che con un diverso sistema la Pubblica Amministra-

zione sarebbe costretta ad organizzare una difesa quanto mai complessa e costosa contro gli attentati all'attività diretta a provvedere alle pubbliche entrate: che la norma in esame è una garanzia anche per il contribuente, il quale evita di essere esposto a eventuali vessatorie denunce prima dell'accertamento definitivo dell'imposta: che il dilungarsi della fase di accertamento è dovuto spesso alla litigiosità del contribuente.

« L'interpretazione della norma nel senso sopra accennato, si presenta sorretta anche da altre considerazioni.

« L'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, prevale sull'articolo 158 c.p. ai sensi dell'art. 15 dello stesso codice (1).

« I lavori preparatori relativi a tale legge come pure taluni interventi in sede parlamentare nella discussione sulla recente legge della perequazione tributaria (ricordati nella sentenza impugnata e riguardanti la norma suddetta) non lasciano adito a dubbi circa la adottata interpretazione.

« Il fondamento giuridico della prescrizione atiene a ragioni di ordine pubblico, che discendono da una necessità obiettiva indeclinabile, su cui non devono, nè possono, fare presa argomentazioni più o meno fondate di carattere scientifico o dottrinario.

« Come ebbe ad osservare questa Suprema Corte a Sezioni Unite Penali nella sentenza 14 novembre 1953, in un precedente procedimento penale contro lo stesso Brusadelli, se il Pubblico Ministero è, per disposizione di legge, impedito di accertare il reato e di perseguirne l'autore, appare logico e giusto che si debba verificare una sosta nella decorrenza del termine prescrizione, sosta che non può cessare se non al cessare della causa che impedisce di procedere penalmente.

« In altri termini, se la legge nega per un determinato motivo l'azione penale, essa contraddirebbe a se stessa, se in quel tempo dichiarasse prescritta quell'azione al cui tempestivo esercizio si è opposta: onde è che l'ostacolo della legge, che vieta di agire, deve ritenersi che vieti anche che il reato si prescriva ».

4) La Suprema Corte, non pare abbia affrontato, anche, il problema circa la durata della prescrizione (irrilevante nella specie), problema che resta sub iudice quanto alla durata, in tema di reati relativi ad II. DD.

Non sembra, invero, decisiva, a favore della tesi della triennialità, la giurisprudenza del Supremo Collegio nei ricordati procedimenti Ventricelli e Giacalone, nonchè nella recente decisione (Cass. pen. 928/1957 ric. Laiatico, in questa « Rassegna » 1958 p. 9, appunto perchè la ratio decidendi, in tali pronunce, potrebbe essere stata influenzata dalla mancata distinzione fra le diverse discipline in tema di reati previsti dalla legge sulle II. DD. e sulle II. II.

La stessa carenza di distinzione, dominava, peraltro, il precedente opposto indirizzo. (Cass. pen. I n. 1626/1953 in questa « Rassegna » 1955 p. 108).

R.D. 18 giugno 1931, n. 806 e R.D. 19 ottobre 1936, n. 1398.

Viceversa, la S.C. in altro caso ebbe a ritenere che proprio in virtù del combinato disposto degli artt. 60 e 16 legge 7 gennaio 1929, n. 4, trovar dovesse applicazione, in tema di reati relativi a II. DD., il termine di 18 mesi, ai sensi dell'art. 157, n. 6, C.P. (Cass. pen., 1<sup>o</sup>, 15 dicembre 1955, in « Giust. Pen. », 1957, II, 45).

D. A. FOLIGNO

**RESPONSABILITÀ CIVILE - Danni alla persona - Revisione di liquidazione giudiziale già avvenuta - Ammissibilità - Limiti.** (Cass., Sez. III, 19 aprile 1955, n. 1087. Pres. Pasquera; Est. La Farina; P.M. Berri (Conf.); Ravo c. Min. Difesa Marina.

In materia di responsabilità civile non si può escludere in via astratta l'ammissibilità di una domanda di maggiori danni dopo che ne sia stata già effettuata la relativa liquidazione.

Tuttavia la domanda deve esser limitata ai fatti non accertabili al momento della precedente liquidazione. Essa deve esser tale, cioè, da riguardare un danno nuovo riconducibile con nesso causale all'evento dannoso accertato nel primo giudizio.

Della sentenza sopra indicata si è data già notizia nella « Relazione » del quinquennio 1951-55 (vol. I, n. 56); ed essa si riallaccia in certo senso alla precedente sentenza n. 1325 del 1948 in causa Cristini — A.T.M. (in questa Rassegna, 1948, fasc. 11-12, pag. 33). Peraltro la delicatezza della questione, la sua importanza in relazione al contenzioso in tema di responsabilità civile, la precisione e la accuratezza della motivazione, inducono, pur a distanza di tempo, a segnalare la sentenza, che sui punti che interessano ha così motivato:

« Posto il principio, dominante in tema di responsabilità aquiliana, che l'obbligo di risarcimento deve estendersi a tutto il danno, in qualsiasi momento manifestatosi, purchè ricollegato rigorosamente con nesso di causalità al fatto lesivo; posto, d'altra parte, che se le conseguenze del fatto lesivo siano suscettibili di progressivo aggravamento, tale da manifestarsi soltanto dopo una lenta evoluzione ed un lungo decorso di tempo, non risulta praticamente possibile, specie in tema di danni alla persona (invalidità permanente), rinviare la pronuncia di liquidazione del danno al momento in cui il danno non sarà definitivamente concretato nella sua entità, cioè (sempre nel tema predetto) al momento in cui l'evoluzione del processo morboso si sarà certamente arrestata; tutto ciò posto, ne deriva che non può essere esclusa, in linea generale ed astratta, l'ammissibilità di una seconda domanda di liquidazione per aggravamento (la c.d. « revisione »), domanda alla quale non può formare ostacolo l'eccezione inerente al passaggio in giudicato della precedente sentenza di liquidazione, giacchè, a prescindere dalla ipotesi in cui sia stata fatta espressa riserva della liquidazione del danno ulteriore, ogni qual volta questo non sia stato compreso, e non potesse essere compreso in alcun modo nel primo giudicato, il secondo giudizio ha per oggetto un diverso petitum.



« *Precisati questi punti, occorre, però, mettere in evidenza che il giudizio di liquidazione è, almeno tendenzialmente, unico, e quindi non solo può, ma deve, altresì, comprendere sia per ciò che riguarda la domanda del danneggiato, sia per ciò che attiene alla pronuncia del giudice, oltre i danni presenti, anche i danni futuri, ogni qual volta esistano elementi obiettivi attuali per il loro accertamento e la loro liquidazione (liquidazione da operarsi secondo criteri che non è qui il caso di ricordare); ciò è a dirsi particolarmente in tema di danni permanenti alla persona, data la capacità della scienza e della tecnica mediche, nell'epoca attuale, di prevedere con certezza una evoluzione futura di processi morbosi in atto, intesa tale certezza non in modo assoluto, quale una fatalità indiscutibile, bensì quale una prospettiva sicura nell'ambito di una ragionevole previsione.*

« *Pertanto la possibilità della revisione della liquidazione del danno da responsabilità civile (si prescinde qui da disposizioni attinenti a particolari materie, ad esempio: infortuni sul lavoro) rimane limitata alle ipotesi in cui non fossero obiettivamente accertabili, al momento della prima liquidazione, elementi capaci di determinare l'aggravamento futuro, o non potessero prevedersi gli effetti dei medesimi, o infine non sussistesse ancora un evento, manifestatosi successivamente, con efficacia causale sull'aggravamento (Cass. civ., 14 marzo 1938, n. 832;*

*31 luglio 1948, n. 1325; 7 febbraio 1939, n. 409; 31 luglio 1939, n. 2960; Relazione del Guardasigilli al codice civile n. 801); ipotesi queste che una recente opinione distingue dal danno futuro in senso stretto (che è un danno certo, nei limiti sopra indicati) e qualifica come danno sopravvenuto non certo, ma soltanto possibile al momento della prima liquidazione; cioè come un danno nuovo, benchè riconducibile con nesso causale all'evento dannoso già accertato nel primo giudizio.*

« *Che se poi il danno futuro (aggravamento) era obiettivamente accertabile ma non fu tempestivamente accertato, nella sua essenza o nella sua entità, per errore o ignoranza o negligenza, che abbiano viziato il giudizio del consulente tecnico, e quindi del giudice della liquidazione, il rimedio, onde evitare la preclusione derivante dal principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, deve essere esperito nell'ambito del primo giudizio di liquidazione, senza che possa riaprirsi la controversia, una volta tale giudizio esaurito; non è sufficiente, in altri termini, che l'aggravamento non sia stato contemplato, in linea di previsione o di possibilità, dal giudice della prima liquidazione, ma occorre anche che esso non fosse allora obiettivamente prevedibile, assumendo rilievo le sopravvenienze solo in quanto integranti una causa di danno non considerata, nè considerabile, neppure genericamente, nel primo accertamento ».*

# ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

**FALLIMENTO - I.G.E. - Accertamento fiscale in pendenza di fallimento - Legittimità.** (Trib. Belluno 12 settembre 1957. Pres.: Boetti; Est.: Mandatino. Intendenza di finanza c. Fallimento Parisotto).

Anche in pendenza di fallimento il debito d'imposta deve essere accertato dagli organi finanziari e non dal giudice delegato cui a norma dell'art. 52 legge fallimentare è devoluta la semplice cognizione dei presupposti d'ammissione o d'esclusione dei crediti dal passivo fallimentare.

L'Amministrazione aveva proposto ricorso per la ammissione al passivo del fallimento di un credito verso il fallito per I.G.E. e pena pecuniaria, risultanti da ordinanza intendentizia notificata in precedenza al curatore e divenuta definitiva per non esser stati esperiti dal curatore stesso i rimedi di cui all'art. 53 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Il curatore si era opposto alla ammissione del credito, sostenendo, tra l'altro, che, stante il disposto dell'art. 52 L. Fall. e la mancanza di una diversa disposizione per i tributi, il debito di imposta, in pendenza di fallimento, non poteva essere accertato dagli organi finanziari, ma soltanto dal giudice del fallimento stesso, con la procedura di verifica di cui al capo V della L. F.

Il Tribunale ha rettemente disatteso tale tesi, richiamandosi sia alla natura e funzione del procedimento di verifica di crediti di cui al capo V della L. F., sia ai limiti dei poteri propri della A.G. in materia tributaria.

Sotto il primo profilo, il Tribunale, premesso che la procedura fallimentare altro non è, in sostanza, che una speciale procedura esecutiva, e che, di conseguenza, la domanda, tempestiva o tardiva, di ammissione al passivo ha la stessa funzione dell'intervento nella esecuzione singolare, ha osservato: « Per ciò, quando l'art. 52 L.F. dispone che ogni credito deve essere accertato secondo la procedura della verifica (Capo V), non intende riferirsi all'accertamento, che si attua mediante il giudizio di cognizione, per la composizione di un contrasto intorno al diritto (giurisdizione contenziosa), ma alla semplice conoscenza, da parte del giudice, dei presupposti dell'ammissione o esclusione del credito dal passivo fallimentare. Si tratta dell'accertamento sommario della legittimazione al concorso alla ripartizione, analogamente all'accertamento del diritto del creditore ad intervenire nell'esecuzione singolare, fatto dal giudice dell'esecuzione. Le opposizioni, se vi sono, vengono accertate in autonomi giudizi di cognizione ».

Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha osservato che, secondo i principi del diritto tributario, che non soffrono eccezioni neppure nel caso di fallimento, i poteri di inchiesta indispensabili per poter reperire i presupposti materiali del debito di imposta sono conferiti in via esclusiva alla autorità finanziaria, mentre l'autorità giudiziaria (che non può mai esser adita per l'accertamento diretto dei presupposti del tributo), può esser chiamata ad intervenire solo successivamente, quando si discuta di una concreta lesione di un diritto soggettivo, conseguente alla valutazione degli elementi di fatto raccolti, nei limiti fissati dalla legge alla sua giurisdizione (esclusione delle questioni di mero fatto, e cioè di estimazione semplice, e della potestà punitiva attribuita, a norma degli articoli 55 e segg. l. 7 gennaio 1929, n. 4, e dell'art. 52 della legge sull'I.G.E., all'autorità amministrativa).

Tali argomenti sono di massima evidenza e conformi del resto a pacifici principi.

In sostanza, anche pendendo il fallimento (il quale può portare tutt'al più a spostamenti di competenza ma non a deroghe alla giurisdizione e alle attribuzioni dei diversi organi dello Stato), le imposte vanno accertate dai normali organi finanziari, laddove l'autorità giudiziaria subentra in un secondo momento, su impulso del contribuente o di chi per lui, e la sua cognizione ha per oggetto la legittimità dell'atto amministrativo di liquidazione del tributo (atto di accertamento dell'imposta) o del provvedimento inflittivo della sanzione pecuniaria, i quali vanno formati dalla autorità amministrativa secondo la procedura stabilita dalle norme che presiedono alla loro formazione.

G. MATALONI

**IMPOSTE E TASSE - Imposte indirette sugli affari - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Ricorso alla Commissione Provinciale - Azione proposta avanti al giudice ordinario in pendenza del ricorso - Decisione emessa dalla Commissione e non impugnata - Efficacia preclusiva nei confronti del Giudice Ordinario - Inesistenza.** (Corte di Appello di Napoli, I<sup>a</sup> Sez., Sentenza 11 gennaio 1958, n. 8. Pres. Varrone; Est. Cortesani. Amm.ne Finanze dello Stato contro Buonanni).

Se il contribuente in pendenza del ricorso da lui proposto alla Commissione provinciale delle imposte abbia adito il giudice ordinario e, intervenuta la decisione della Commissione, non l'ab-

bia impugnata, la mancata impugnazione non ha efficacia preclusiva nei confronti del giudice ordinario.

Questa sentenza della Corte di Appello di Napoli affronta una questione sulla quale non risultano precedenti giurisprudenziali, all'infuori della sentenza confermata dal Tribunale di Napoli 14 febbraio 1957 (« Il Foro Napoletano » 1957, I, 146).

Mentre la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione circa la sorte del procedimento amministrativo di imposta allorquando dal contribuente si è coltivato quello ordinario, disinteressandosi di quello amministrativo, è nuova invece la questione risolta dalla Corte di Napoli circa il valore preclusivo o meno, per una successiva pronuncia del giudice ordinario, di una decisione non impugnata della Commissione di imposta, e ciò in tema di imposte sui trasferimenti della ricchezza nei casi previsti dall'ultimo comma, art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639.

In detta materia (questioni di diritto) l'azione del contribuente può esercitarsi in via immediata sia dinanzi alle Commissioni delle imposte che dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Tale possibilità ha fatto sorgere il delicato problema di come possano coesistere contemporaneamente due procedimenti giurisdizionali uno in via amministrativa l'altro in via giudiziaria, avente lo stesso oggetto, allorchè il contribuente a tutela delle sue ragioni ha adito sia la via amministrativa che quella giudiziaria.

In merito, risolta affermativamente la questione se il contribuente possa adire in tema di imposte indirette l'autorità giudiziaria senza prima esperire il ricorso amministrativo, la giurisprudenza si era orientata nel senso che l'azione del contribuente in via giudiziaria importava la rinuncia al reclamo amministrativo se non ancora proposto, ovvero l'abbandono di esso se già proposto, « dovendosi ritenere che il contribuente con lo invocare a difesa dei suoi diritti subiettivi la più ampia garanzia giurisdizionale che la legge gli accorda, manifesti la volontà di disinteressarsi del reclamo amministrativo per affidarsi unicamente alla decisione della Autorità giudiziaria » (v. conforme Cass. SS. UU. 1° febbraio 1947, n. 123, in causa *Finanze - Miraponte*, in « Foro It. », 1947, I, pag. 894). A tale orientamento si era giunti per evitare la sussistenza di due processi svolgentisi nello stesso tempo dinanzi a due autorità giurisdizionali per lo stesso oggetto e ciò in contrasto col principio fondamentale del nostro diritto processuale, della unità del processo.

La soluzione cui era addivenuta la giurisprudenza si basava essenzialmente da un lato su una presunzione di rinuncia da parte del contribuente al reclamo in via amministrativa che si desumeva in genere dalla circostanza (in pratica la più frequente) che lo stesso, o non era affatto proposto, ovvero non era stato più oltre coltivato dopo che era stata adita l'autorità giudiziaria, e dall'altro dalla opinione che il procedimento ordinario in tema di imposte era da considerarsi, anche se non di gravame avverso le decisioni delle Commissioni delle imposte, comunque di natura prevalente ed assorbente quello amministrativo.

Ma la più recente giurisprudenza ha ormai respinta una tale teoria ed ha affermato l'autonomia piena del processo tributario amministrativo da quello ordinario ritenendo ammissibile il concorso contemporaneo e indipendente dell'azione giudiziaria e del ricorso amministrativo (v. Cass. 30 aprile 1949, n. 1069, in « Foro It. », 1949, I, 833; Cass. 11 aprile 1951, *Cerulli-Finanze*, « Riv. Legisl. Fiscale », 1951, 611; Cass. 19 novembre 1954, *Vignola-Finanze*, in « Foro It. », 1955, I, 325) (1).

Tale giurisprudenza appare la più aderente alla vigente legislazione in materia dalla quale non si rileva alcuna disposizione che possa giustificare la addotta prevalenza del giudizio ordinario su quello amministrativo (art. 29 ult. comma r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e art. 39, 2° comma r. d. 8 luglio 1937, n. 1516).

Ciò porta però alla conseguenza che i due giudizi possano proseguire contemporaneamente fino a che non intervenga un giudicato che precluda ogni ulteriore attività giurisdizionale.

Giudicato che potrà intervenire non soltanto nel procedimento ordinario, ma anche nel procedimento amministrativo, essendo ormai pacificamente ritenuto la natura giurisdizionale delle Commissioni di imposte, e quindi la possibilità di passare in giudicato delle loro decisioni (Cass. Sent. n. 2164/50, *Raccuglia-Finanze*, in « Giur. Compl », Cass. 1951, I, pag. 98; Cass. n. 1023/52 in « Foro It. », 1953, I, 1, pag. 58; Cass. SS. UU. 31 ottobre 1955, n. 3572, in « Giur. It. », 1956, I, 1, 128; e da ultimo la Corte Costituzionale, Sentenze n. 12 del 26 gennaio 1957, e n. 42 dell'11 marzo 1957, in « Giur. Costituzionale », 1957 pagg. 287 e 316).

Se quindi, come nella fattispecie decisa dalla Corte di Napoli, il contribuente aveva adito la commissione delle imposte e aveva fatto passare in giudicato la decisione emessa dalla stessa in tema di diritto per imposta di successione (e ciò per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 45 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, e art. 94 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270), la via giudiziaria adita successivamente al ricorso, ma prima della decisione della Commissione, gli doveva essere ormai preclusa per l'intervento giudicato.

La Corte di Napoli invece ha ritenuto di non riscontrare una tale preclusione così motivando:

« Decisivo rilievo deve riconoscersi all'obiettiva considerazione, esattamente posta in evidenza dal Supremo Collegio, concernente la più ampia garanzia giurisdizionale assicurata dal processo ordinario, talchè può generalizzarsi l'insegnamento della Cassazione, nel senso di una concreta prevalenza del giudizio ordinario, la cui instaurazione varrà di per sé a precludere l'ulteriore corso del procedimento tri-

(1) È soltanto il ricorso per Cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 della Costituzione avverso la decisione definitiva delle commissioni che preclude l'azione giudiziaria (Cass. I°, Sez. n. 1023/52. *Pomodoro-Castagna c. Finanze*, in questa « Rassegna » 1952, pag. 107 e 1955; pag. 195; v. anche Cass. SS. UU. n. 128 del 19 gennaio 1957, *Cons. Prodotti Vini e Mosti*, in « Rivista Legisl. Fiscale » 1957, pag. 727).



butario speciale. Dall'accennato rapporto di subordinazione del ricorso in via amministrativa agevolmente consegue che la pronuncia della Commissione, intervenuta dopo instaurato il giudizio ordinario, costituisce un evento anomalo nel normale svolgimento della lite tributaria, in quanto emessa da un organo non più legittimato a pronunciare e per giunta in materia già ritualmente portata a cognizione di altro magistrato. A parte la possibilità o meno di qualificare giuridicamente inesistente la decisione in esame, con la conseguente esclusione del passaggio in cosa giudicata, la rituale pendenza del giudizio ordinario assorbe e ricomprende in sé la eventuale impugnazione, la quale, oltre tutto, si risolverebbe in una mera reiterazione dell'atto di citazione, e cioè in un inutile dispendio di attività processuale. Ed al riguardo non è fuor di luogo considerare che una autorevole dottrina riconosce efficacia, di fronte a particolari situazioni processuali anomale, al c.d. appello cieco (« blinde Appellation »), in relazione cioè, a provvedimenti non ancora emanati, ravvisando in esso una univoca anticipazione della dichiarazione di volontà di non accettare la eventuale futura pronuncia sfavorevole, in guisa da precludere in tal modo gli effetti pregiudizievoli della cosa giudicata ».

La decisione della Corte di Napoli non può essere condivisa in quanto, generalizzando un temperamento adottato dalla Suprema Corte (ed ormai ripudiato) in casi in cui la proposizione del ricorso in via giudiziale era indizio implicito ma sicuro della volontà del contribuente di rinunciare il ricorso in via amministrativa (non più coltivato), lo applica in un caso in cui il contribuente, non aveva rinunciato al procedimento amministrativo, ma invece lo aveva coltivato ottenendo una decisione, che, non impugnata, era divenuto giudicato.

In tal caso, poichè la giurisdizione ordinaria era invocata dopo che altra piena ed indipendente giurisdizione (1) aveva già emessa pronuncia divenuta definitiva ed inoppugnabile, la domanda doveva essere dichiarata inammissibile perchè ostacolata dal giudicato ormai intervenuto sulla questione.

La preclusione non poteva negarsi nella specie senza negare la esistenza di una sentenza passata in giudicato.

Il che ha ritenuto invece di affermare la Corte di Napoli basando la decisione su una subordinazione del procedimento amministrativo delle imposte a quello ordinario, che non sussiste, e su una presunzione di impugnazione che sarebbe insita nella pendenza del giudizio ordinario in atto.

Su tale ultimo punto la sentenza fa richiamo ad una teorica tedesca del c.d. appello cieco (« blinde appellation ») che riconosce validità di preclusione del giudicato a impugnazioni preventive di provvedimenti non ancora emessi (1). È evidente la irricevi-

bilità di una tale teorica nel nostro ordinamento, nel quale non è concepibile una impugnazione di sentenza senza un atto formale che la contenga, e per di più riferita, per implicito, ad un atto antecedente alla emissione stessa della sentenza ad impugnarsi.

La sentenza va segnalata quale ulteriore esempio delle perplessità giurisprudenziali cui dà adito l'attuale legislazione sul contenzioso tributario, e per cui è auspicabile, in attesa che sia emanata la nuova legislazione allo studio, intervenga a regolare casi consimili una decisione della Suprema Corte.

D. COLLETTA

#### REGIONI - RIFORMA AGRARIA NELLA REGIONE

**SICILIANA - Intervento adesivo del Ministero Agricoltura e Foreste - Ammissibilità - Atti amministrativi - Annullamento d'ufficio difetto di giurisdizione dell'A.G.O. - Commissioni internazionali di conciliazione - Decisioni - Efficacia nei confronti di Enti pubblici.** (Trib. Catania 5 luglio 1957. Cliffo Pres. ed est. - ERAS c/ Visconte di Bridport. Intervente: Ministero dell'Agricoltura).

È ammissibile l'intervento in causa del Ministero Agricoltura e Foreste, quando la vertenza esorbiti dagli interessi regionali attribuiti alla competenza della relativa amministrazione.

L'autorità giudiziaria ordinaria difetta di giurisdizione relativamente alle pretese nascenti da annullamento d'ufficio di atti amministrativi.

L'efficacia delle decisioni delle Commissioni di Conciliazione internazionali si estende anche agli Enti pubblici, non potendo questi porsi in contrasto con lo Stato fino al punto di far sorgere in questo una responsabilità di diritto internazionale.

Il Tribunale di Catania, con la sentenza massimata, ha deciso talune interessanti questioni. Per intenderle occorre tener presente i presupposti di fatto — sostanzialmente pacifici — e le norme giuridiche della cui interpretazione ed applicazione si è discusso.

La dinastia borbonica nominò l'ammiraglio Nelson duca di Bronte e lo investì della proprietà del fondo « Maniace », sito alle falde dell'Etna, in territorio di Bronte, esteso circa seimila ettari. Detto fondo è poi pervenuto in proprietà all'ultimo discendente del Nelson: il Visconte di Bridport.

Il Ministro dell'agricoltura, con decreto del 3 novembre 1940, ai sensi della legge 2 gennaio 1940, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano, riconobbe la sussistenza delle condizioni di potenziale trasformabilità agraria, onde procedere alla espropriazione del fondo « Maniace ». Autorizzato per legge ad acquistare il fondo mediante espropriazione era l'ente per la colonizzazione del latifondo siciliano, istituito con la già citata legge 2 gennaio 1940, che, all'art. 4 dichiarava: « L'ente è dotato di personalità

(1) V. da ultimo anche la citata sentenza Cass. SS. UU. n. 128 del 19 gennaio 1957. Consorzio Produttori Vini e Mosti rossi da taglio, c. Finanze, in « Riv. Legis. Fiscale », 1957, pag. 726.

(1) V. PROVINCIALI: *Sistema delle impugnazioni civili*, P. dova 1942, pagg. 129-130, che cita ECKSTEIN: *Studien zur Lehre von Rechtsmittel*, in *Gerichtssaal*, 1916, pag. 315;

v. LEONE: *Sistema delle impugnazioni penali*, Napoli 935, pag. 139, n. 1, V. DE STEFANO: *La revocazione*, Giuffrè 1957, pag. 77.

giuridica di diritto pubblico e dipende dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che esercita su di esso le funzioni di tutela e di vigilanza». Il r.d. 26 febbraio 1940, n. 247, nel sancire l'ordinamento dell'ente di colonizzazione, prescriveva all'art. 8: «L'ente è alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al quale rende periodicamente conto dello svolgimento della propria attività».

Essendo la guerra già in corso, il proprietario, di nazionalità inglese, non risiedeva in Italia ed i suoi beni erano stati sottoposti a sequestro siccome appartenenti a cittadino di uno Stato nemico.

Con decreto 19 settembre 1941, il Prefetto di Catania espropriò il fondo in favore dell'ente di colonizzazione. Quest'ultimo intraprese varie opere di trasformazione agraria e la costruzione di un villaggio rurale detto «Borgo Caracciolo».

Dopo l'occupazione della Sicilia ad opera delle FF. AA. anglo-americane, e precisamente in data 25 febbraio 1944, il Prefetto di Catania «revocò» il decreto di espropriazione del 19 settembre 1941, ordinando la riconsegna del fondo al Visconte di Bridport; e ciò a seguito di disposizione ministeriale, richiamata nella motivazione del provvedimento, essendo stata riconosciuta dalla amministrazione centrale la illegittimità del decreto 3 novembre 1940 che aveva accertato la sussistenza delle condizioni per la espropriabilità, illegittimità successivamente consacrata in un decreto datato 13 maggio 1946 del Ministro dell'agricoltura, che ha revocato il proprio decreto 3 novembre 1940.

Il Visconte di Bridport, che non aveva mai percepito la indennità di espropriazione a suo tempo depositata dall'ente di colonizzazione, ripreso possesso del fondo, lamentò ingenti danni per cattiva conduzione, taglio di boschi, occupazione di terreni con opere murarie dell'edificando borgo, ecc.

Il governo inglese, nell'interesse del Visconte ed ai sensi dell'art. 78 del trattato di pace, adì la Commissione di Conciliazione italo-britannica, che, a seguito di accertamenti tecnici, con decisione emessa mentre pendeva in istruttoria la causa in esame, prese atto della restituzione del fondo, già spontaneamente effettuata per disposizione dell'autorità amministrativa italiana, dichiarando su tal punto cessata la materia del contendere, e ritenne compensati i danni lamentati dal Bridport con le migliorie e le opere in corso per l'impianto del Borgo Caracciolo.

Intanto la riforma agraria in Sicilia veniva disciplinata con la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, che all'art. 2 dispone: «Nei casi espressamente previsti l'assessorato (dell'agricoltura) si avvale dell'ente di colonizzazione del latifondo siciliano, che assume la denominazione di ente per la riforma agraria in Sicilia». L'ente per la colonizzazione, mutata denominazione, è quindi passato dalla dipendenza del Ministero dell'agricoltura alla dipendenza dell'omonimo assessorato della Regione Siciliana.

L'e.r.a.s., con citazione 12 marzo 1954, ha convenuto innanzi il Tribunale di Catania il Visconte di Bridport, rivendicando la proprietà del fondo «Maniace», previa dichiarazione di inefficacia del decreto prefettizio del 25 febbraio 1944, e chiedendo la condanna del convenuto a rendere il conto della gestione ed a risarcire i danni.

Costitutosi in Visconte, nel giudizio è intervenuto il Ministero dell'agricoltura, eccependo la improponibilità e la infondatezza della domanda attrice.

L'assunto dell'e.r.a.s. può così compendiarsi: i decreti di espropriazione non sono revocabili; deve quindi ritenersi tuttora in vigore il decreto 19 settembre 1941; pertanto l'e.r.a.s. — già ente per la colonizzazione — non ha mai perduto la proprietà acquisita in virtù di quest'ultimo provvedimento.

Nè la domanda di rivendica potrebbe trovare ostacolo nel divieto posto all'autorità giudiziaria di annullare i provvedimenti amministrativi, poichè nella fattispecie non si tratta di annullare il decreto 25 febbraio 1944, bensì di disapplicarlo nel caso concreto, secondo la norma dettata dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, che consente all'autorità giudiziaria di esaminare la esistenza e la legittimità dell'atto amministrativo, nonchè di negarli applicazione in ciascun caso concreto.

In ordine alla interferenza della decisione della commissione di conciliazione, l'e.r.a.s. ha sostenuto che la controversia in sede internazionale concerne ed impegna gli Stati interessati ma non esercita alcuna influenza sulla sorte dei diritti soggettivi in contestazione dinanzi l'autorità giudiziaria, contestazione da decidersi secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano. Ha rilevato inoltre l'e.r.a.s. che il Visconte di Bridport aveva perduto la proprietà del fondo non per legge o fatto di guerra, bensì in applicazione di una legge di riforma agraria, sicchè la espropriazione era stata decisa indipendentemente dall'essere il proprietario cittadino di uno Stato in guerra con l'Italia.

Inoltre l'e.r.a.s. ha contestato l'ammissibilità dell'intervento in causa del ministero dell'agricoltura, sostenendo non avere questi interesse a spiegare intervento, e che, comunque, legittimato ad intervenire avrebbe potuto essere se mai l'assessorato dell'agricoltura, essendo ogni attività nel campo della agricoltura siciliana di competenza esclusiva della Regione.

Per l'amministrazione interveniente si è anzitutto chiarito:

La espropriazione de quo era stata effettuata a seguito di provvedimento del Ministro dell'agricoltura, che, con decreto per sua natura ispirato a discrezionalità tecnica, a mente dell'art. 11 r.d. 26 febbraio 1940, aveva accertato la possibilità di colonizzare il vasto predio — conditio sine qua non per l'espropriazione —. Successivamente però il medesimo Ministro aveva riconosciuto che il fondo non si prestava, nè mai si era prestato, a trasformazione agraria.

In altri termini, e senza possibilità di equivoci, il Ministro ha riconosciuto la illegittimità del suo primo accertamento, inficiato da *detournement de pouvoir* — per ragioni intuitive, poichè la contingenza politica sul finire del 1940 faceva apparire l'ultimo del *Nelson* come il nemico per eccellenza.

Pertanto il provvedimento detto di revoca, emesso nel 1944, del Prefetto di Catania, colpiva un decreto di espropriazione radicalmente viziato in quanto emesso dal suo predecessore sulla base di un accertamento riconosciuto illegittimo dal suo stesso autore.

Conseguentemente si è sostenuto:

A) che il decreto 25 febbraio 1944 del Prefetto, benchè letteralmente revocato, sostanzialmente dichiara la nullità del precedente decreto di espropriazione;

B) che tale annullamento, non solo, è legittimo, ma appare atto dovuto, posta la illegittimità del provvedimento ministeriale, concernente la sussistenza delle condizioni per la espropriabilità; posto cioè il difetto radicale del presupposto giuridico del provvedimento di espropriazione;

C) che, accogliendo la istanza di rivendica, la autorità giudiziaria avrebbe reso del tutto inefficace un atto amministrativo — il decreto, cosiddetto di revoca, del 25 febbraio 1944 —; mentre la semplice disapplicazione, ai sensi dell'art. 5 della legge del 1865 invocato *ex adverso*, sarebbe stata eufemistica, trattandosi di provvedimento che, disapplicato nel caso concreto, non avrebbe conservato alcuna validità nè sarebbe stato produttivo di alcun altro effetto.

Per altro verso la difesa dell'amministrazione interveniente ha sostenuto:

a) che l'ente pubblico, istituito secondo criteri di decentramento amministrativo onde svolgere attività per loro natura di competenza dell'amministrazione diretta dello Stato, e sottoposto, oltre che al controllo di merito, alla dipendenza di tale amministrazione, non può far valere la propria autonomia personalità giuridica per contrapporsi, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, ai provvedimenti dell'amministrazione da cui dipende; doversi quindi dare atto in sede giudiziaria che l'ente non ha interesse ad agire. Invero, ed in ultima analisi, nella domanda dell'e.r.a.s. è insita la pretesa della sussistenza nel 1940 delle condizioni per la espropriabilità del fondo « Maniace », poichè solo su tale premessa può sostenersi la legittimità del decreto di espropriazione e la illegittimità del provvedimento che lo ha revocato.

Ma l'e.r.a.s., qual dipendente del Ministero dell'Agricoltura, non può vantare interesse ad agire, ai fini dell'attuazione della riforma agraria, contro i provvedimenti del Ministero, specie laddove la divergenza concerne un giudizio tecnico discrezionale sulla colonizzabilità di un fondo, riservato per legge al Ministero;

b) che, trattandosi di rapporti esauriti prima della istituzione della Regione Siciliana, l'assessorato dell'agricoltura deve ritenersi estraneo alla controversia, e l'e.r.a.s. — nuova denominazione dell'ente per la colonizzazione — deve considerarsi, in ordine a quei rapporti, nella sua antica veste di dipendente del Ministero dell'agricoltura.

Per brevità non si fa cenno delle difese del Visconte di Bridport, coerenti con le tesi svolte dall'Avvocatura, ed indifferenti rispetto a queste, siccome concernenti la sussistenza dei danni.

Il Tribunale ha ammesso l'intervento del Ministero dell'agricoltura, rilevando che le attribuzioni dell'assessorato dell'agricoltura restano circoscritte all'ambito degli interessi regionali, mentre nel caso particolare interessata è l'amministrazione statale, dati i riflessi della decisione della lite sulla posizione assunta dalla detta amministrazione nei confronti di un governo estero. L'interesse che giustifica l'intervento, secondo la motivazione del Tribunale, va

apprezzato tenuto presente che il Ministero dell'agricoltura ha da sostenere dinanzi all'autorità giudiziaria la validità del decreto prefettizio 25 febbraio 1944 per coerenza con la posizione assunta dall'amministrazione italiana nella controversia svoltasi sul piano internazionale.

Il Tribunale ha poi ritenuto non potersi validamente invocare la norma sancita dall'art. 5 della legge del 1865 nel caso in cui il contenuto dell'atto che si denunzia come illegittimo consista unicamente nella rescissione di un precedente provvedimento. Per far rivivere il primo provvedimento — e questo vorrebbe l'e.r.a.s.: mantenere in vita il decreto di espropriazione — occorre annullare o revocare il secondo. Ma la magistratura ordinaria difetta di giurisdizione ad emettere una siffatta declaratoria.

Infine, per motivare il rigetto della domanda di risarcimento danni, il Collegio ha fatto leva sulla tesi sopra accennata della inammissibilità della ribellione dell'ente ai provvedimenti della amministrazione statale, inserendo però le argomentazioni dell'Avvocatura nel tema degli effetti della decisione della Commissione di Conciliazione. Nella controversia svoltasi dinanzi al giudice internazionale, nota il Tribunale, così come il governo britannico si è fatto portavoce degli interessi del Visconte di Bridport, parimenti il governo italiano ha assunto, come doveva, la difesa dell'e.r.a.s. in ordine a quelle medesime pretese riesumate poi dall'e.r.a.s. in sede giudiziaria interna.

Ciò posto, conclude il Tribunale, è da ritenere che:

« la posizione di dipendenza in cui l'ente trovasi rispetto allo Stato nell'adempimento dei compiti che gli vennero attribuiti non comporta che esso orienti la sua attività in maniera tale da assumere posizione di contrasto con lo Stato fino al punto di far sorgere per esso una responsabilità di fronte ad altro soggetto di diritto internazionale verso il quale è vincolato dalla forza cogente della decisione surriferita ».

L'e.r.a.s. ha proposto appello. Convien quindi rinviare l'approfondito esame che le segnalate questioni meritano.

Limitiamo il commento a due considerazioni, non dilazionabili.

La sentenza è pienamente favorevole per l'amministrazione. Tuttavia, a nostro avviso, il Tribunale, pur affermando ed applicando esatti criteri giuridici, ha circoscritto forse eccessivamente la latitudine del dibattito, risolvendo tutti i punti controversi in funzione della precorsa decisione della Commissione di Conciliazione. Il caso viene così ridotto a fattispecie interessante, ma singolare.

Di contro è nostro fermo convincimento che, in aggiunta ai motivi accolti dal Tribunale di Catania, militino per l'amministrazione le ragioni già succintamente enunciate.

Riteniamo anzitutto che il Tribunale, nell'ammettere l'intervento del Ministero dell'agricoltura, avrebbe dovuto riconoscere essere irrilevante il fatto che le funzioni del Ministero dell'agricoltura competano ora all'assessorato, giacchè tale successione ed il passaggio dell'ente di colonizzazione alla dipendenza dell'amministrazione regionale non possono avere efficacia retroattiva nel senso di svincolare *ex tunc* l'ente dalla dipendenza del ministero per il periodo



dal 1940 alla istituzione della Regione Siciliana, essendosi esauriti i rapporti di cui si tratta appunto in detto periodo.

In secondo luogo, a nostro avviso, l'esito della lite in sede internazionale ha effetto decisivo, ma non assorbente. Cioè la domanda proposta dall'e.r.a.s. contro il proprietario avrebbe dovuto essere disattesa, su intervento del Ministero dell'agricoltura, anche qualora non fosse in precedenza insorta controversia decisa dalla Commissione di Conciliazione. Che se il rapporto di dipendenza vieta al soggetto subordinato di disconoscere i provvedimenti presi dal soggetto da cui dipende, tale impedimento sarà operante a prescindere dagli impegni e dalle responsabilità per avventura assunte dal soggetto controllore nei confronti di altri Stati.

Pensiamo quindi che meriti più attenta considerazione il nostro assunto, compendiabile nella seguente enunciazione: allorchè in virtù di legge per l'esercizio di talune funzioni proprie di un'amministrazione statale viene eretto un apposito ente munito di personalità giuridica di diritto pubblico, destinato ad esplicare la propria attività alla dipendenza di una amministrazione diretta dello Stato, l'autonomia dell'ente, per quanto concerne l'attuazione dei compiti istituzionali, resta senz'altro vincolata da ogni provvedimento emanato dalla amministrazione da cui dipende. Conseguentemente l'ente difetta di interesse ad agire in giudizio per proporre, nei con-

fronti di qualsiasi soggetto, domande il cui accoglimento contraddirebbe le decisioni prese dall'amministrazione diretta dello Stato.

La base del nostro assunto ha radice nei principi informativi degli istituti di diritto pubblico che disciplinano l'ordinamento gerarchico — in senso lato — della p.a., e la funzione di controllo di merito e di sostanziale direttiva affidata all'amministrazione diretta dello Stato.

Pertanto riteniamo in ordine al caso segnalato che possano così puntualizzarsi i motivi, concorrenti rispetto a quelli fatti propri dal Tribunale, atti a giustificare il rigetto della domanda dell'e.r.a.s.:

1° l'ente per la colonizzazione è vincolato dai provvedimenti attinenti alla riforma agraria emanati dall'amministrazione da cui dipende;

2° l'ente preposto alla riforma non può usurpare le specifiche funzioni di accertamento tecnico discrezionale dalla legge riservate all'amministrazione diretta dello Stato;

3° l'ente, i cui interessi siano ope legis tutelati dallo Stato in una controversia internazionale, non può disconoscere gli effetti della decisione di tale controversia. Pur essendo la pronuncia emessa fra soggetti di diritto internazionale, incide direttamente e definitivamente sulla sorte di tali interessi, rendendo non riproponibili, in qualsiasi altra sede interna e nei confronti di qualsiasi altro soggetto, le questioni già decise.

F. ANSALDI

# INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA DATA

## ACQUE PUBBLICHE

REGIONE SARDA. — Se sussista la illegittimità costituzionale di una legge regionale sarda che abbia distribuito la competenza amministrativa in materia di acque pubbliche e d'energia elettrica tra gli organi della Regione con esclusione degli organi dello Stato (n. 52).

## AGRICOLTURA E FORESTE

CONTRIBUTI DI BONIFICA. — Se i beni dello Stato, e patrimoniali e demaniali, siano soggetti al pagamento dei contributi di bonifica (n. 14).

## AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

C.R.I. — I) Se l'uso da parte di una Società della sigla « C.R.I. » impressa ad inchiostro rosso su materiale pubblicitario ed accompagnata dalla denominazione sociale, apposta in caratteri minuti, costituisca alterazione della dicitura « Croce Rossa Italiana », quand'anche faccia parte di un marchio già registrato (n. 213).

ENTI PUBBLICI. — II) Se la nomina del Presidente dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le piccole industrie (ENAPI) sia rimessa alla libera scelta del Ministro per l'Industria e il Commercio, senza che occorra designazione da parte di altre autorità (n. 214); III) Se l'Istituto Poligrafico dello Stato abbia natura giuridica di Ente pubblico Economico (Azienda industriale) (numero 215); IV) Se, in conseguenza, il personale dirigente debba essere iscritto, ai fini del trattamento previdenziale, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (n. 215).

## APPALTO

COTTIMO FIDUCIARIO. — I) Se debba essere considerato come appalto e non già come cottimo fiduciario di mano d'opera (nonostante la diversa definizione data dalle parti) un contratto intervenuto fra una Pubblica Amministrazione ed un privato ed avente per oggetto l'esecuzione di determinate opere descritte in un elenco, identificate con disegni esecutivi di progetto nonché dedotte in contratto come il risultato di un'attività produttiva (facere), caratterizzata dall'impiego di un complesso di mezzi organizzati ad impresa e gestiti dal privato a proprio rischio, pur se la somministrazione dei materiali sia stata riservata alla Pubblica Amministrazione (n. 232).

FALLIMENTO. — II) Se l'Amministrazione abbia la facoltà di sciogliersi senza indennizzo dal contratto di appalto a norma dell'art. 47 delle Condizioni Generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare approvate con R.D. 17 marzo 1952, ove l'appaltatore sia stato dichiarato fallito e nel contratto di appalto non sia stata prevista espressamente la supplenza (n. 233).

LAVORI DEL GENIO MILITARE. — III) Quali siano le differenze tra le ipotesi previste dall'art. 14 delle Condizioni Generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare e quelle previste dall'art. 47 successivo (n. 234).

MERCEDI AGLI OPERAI. — IV) Se l'Amministrazione appaltante ha il potere di corrispondere le mercedi agli operai, quando l'appaltatore non vi provveda, prelevandone l'importo sulle somme dovute all'appaltatore medesimo e da questi cedute, quando l'atto di riconoscimento della cessione veniva fatto « saldo ed indenne » in via di cautela ogni possibile diritto sulle somme dovute per i lavori medesimi (n. 235).

## APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI

AMMASSI. — I) Se al Commissario Governativo, nominato in caso di irregolare funzionamento di un Consorzio Agrario, possa essere conferito dall'autorità statale il potere di promuovere l'azione di responsabilità contro gli Amministratori del Consorzio e di transigere relativamente a tale responsabilità (n. 31).

II) Se, in conseguenza del conferimento in tale potere, possa il suddetto commissario costituirsi parte civile nei giudizi penali concernenti frodi che gli Amministratori del Consorzio abbiano commesso relativamente all'ammasso facoltativo del granturco e all'ammasso del grano per contingente (n. 31).

## ASSICURAZIONI

AUTOLINEE PUBBLICHE. — I) Se le Imprese concessionarie di autolinee pubbliche, dovendo provvedere alla assicurazione obbligatoria degli effetti postali trasportati, ai sensi dell'art. 29 legge 28 settembre 1939, n. 1822, siano liberi nella scelta dello Istituto assicuratore o siano, invece, vincolati a stipulare con l'Istituto postelegrafonici (n. 49).

I.N.A.I.L. — SUBROGA. — II) Se il diritto di surroga verso il terzo responsabile, spettante all'assicuratore che ha pagato l'indennizzo all'infortunato, a norma dell'art. 1916 C.C., si prescriva in un anno, ai sensi del 2° co. art. 2952 C.C. (n. 50).

## ATTI PUBBLICI

Se l'art. 8 del D.P. 2 agosto 1957, n. 678, che esonera dalla legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati ecc. da essi rilasciati, valga anche quando la certificazione amministrativa riguarda gli atti che la parte privata deve produrre ai fini del perfezionamento di contratti con la Pubblica Amministrazione (n. 4).

## AUTOVEICOLI E AUTOLINEE

**ASSICURAZIONI.** — Se le Imprese concessionarie di autolinee pubbliche, dovendo provvedere alla assicurazione obbligatoria degli effetti postali trasportati, ai sensi dell'art. 29 legge 28 settembre 1939, n. 1822, siano liberi nella scelta dello Istituto assicuratore o siano, invece, vincolati a stipulare con l'Istituto Postelegrafonici (n. 54).

## AVVOCATI E PROCURATORI

**RAPPRESENTANZA DELL'AVVOCATURA.** — I) Se la rappresentanza e la difesa della Regione Siciliana da parte dell'Avvocatura dello Stato sia obbligatoria o soltanto facoltativa ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma D.L.L. 2 marzo 1948 n. 142 (n. 37).

II) Se nel caso in cui siano convenuti in giudizio la Regione Siciliana e lo Stato (litisconsorzio passivo) e tra gli stessi non vi sia in atto relativamente a tale giudizio alcun conflitto di interessi, la Regione Siciliana possa essere rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 1, 4° comma, D.L.L. 2 marzo 1948, n. 142, dall'Avvocatura dello Stato (n. 37).

III) Se gli atti concernenti gli adempimenti che precedono l'assunzione della difesa di una Pubblica Amministrazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, debbono essere esibiti in giudizio o se per dimostrare l'assunzione di tale difesa sia invece sufficiente la manifestazione di volontà desumibile dalla stessa costituzione della Pubblica Amministrazione mediante il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 38).

## BORSA

**AGENTI DI CAMBIO.** — I) Se e quali sanzioni disciplinari siano applicabili agli agenti di cambio assolti con formula piena (per mancanza di dolo) o con formula dubitativa in un procedimento penale relativo al traffico illecito di valute (n. 11).

II) Se il Ministero del Tesoro, prima di adottare il provvedimento disciplinare della revoca contro un agente di cambio, debba contestare a quest'ultimo gli addebiti secondo le norme procedurali del Regolamento approvato con R.D. 4 agosto, 1913 n. 1068, o se invece la contestazione di tali addebiti debba essere fatta dalla deputazione di Borsa cui, a seguito del suddetto provvedimento disciplinare, spetta deliberare l'esclusione dell'agente di cambio dalla Borsa (n. 12).

## CINEMATOGRAFIA

**SALE CINEMATOGRAFICHE.** — Se, accordata ad un profugo l'autorizzazione a costruire una sala cinematografica, ai sensi dell'art. 28 legge 4 marzo 1952, n. 137,

il rapporto giuridico così costituito tra l'autorità Amministrativa ed il privato si trasmetta agli eredi di questo (n. 23).

## CATASTO

**ESPROPRIAZIONE PER P.U.** — I) Se, ai sensi dell'art. 16 legge 25 giugno 1865, n. 2359, gli atti della procedura di espropriazione vengano compiuti legittimamente nei confronti di coloro che risultano intestatari in catasto dei beni da espropriare anche se una parte di tali beni sia passata in proprietà di persone diverse (n. 4).

II) Se, nel caso in cui si siano verificate delle variazioni catastali durante il corso di un procedimento di espropriazione, quest'ultimo debba essere proseguito nei confronti del nuovo intestatario dei beni da espropriare, fermi restando gli atti in precedenza compiuti (n. 4).

## COMUNI E PROVINCE

**SINDACO.** — I) Se il Comune debba ritenersi responsabile per gli atti compiuti dal Sindaco nella qualità di ufficiale del Governo (n. 68).

II) Se l'Amministrazione Comunale sia tenuta a risarcire i danni che siano stati causati dalla irregolare attività del personale addetto agli Uffici dello Stato civile (n. 68).

**SINDACO - SOSPENSIONE.** — III) Se, ai fini dell'articolo 149 n. 5 del Testo unico 1915, relativo alla sospensione dei sindaci per effetto di procedimento penale a loro carico, debba aversi riguardo, nel caso di concorso di reati, alla pena edittale prevista per ciascun reato contestato e alle relative circostanze aggravanti, o debba invece tenersi conto della pena complessiva risultante dalla somma delle pene singole (n. 69).

## CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

**AZIONE DI RIVALSA.** — I) Se la dichiarazione di accettazione di addebito, rilasciata dal militare di leva responsabile di un incidente stradale che abbia causato danni al materiale dello Stato o dei privati, costituisca titolo valido ai fini e per gli effetti di cui all'art. 219 R.C.G.S., ove esso articolo si riferisca ad «altri titoli» che rendano i crediti certi (n. 167).

II) Se i crediti derivanti da siffatta dichiarazione, qualora si presentino di dubbia e difficile esazione, siano da trasferire a campione demaniale, ai sensi dell'articolo 263 e segg. del R.C.G.S., con successivo annullamento nel caso che vengano riconosciuti assolutamente inesigibili (n. 167).

**CONTRATTI - CAUZIONE.** — III) Se la disposizione contenuta nel 9° comma dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, debba trovare applicazione anche là dove la prestazione della «cauzione speciale», in tema di permuta, sia fuori di ogni previsione contrattuale, essendo esplicitamente escluso che il privato ottenga la disponibilità dei beni di proprietà dell'Amministrazione, oggetto della permuta, prima di aver adempiuto alla prestazione posta a suo carico (n. 168).

## DANNI DI GUERRA

**CONTRIBUTI PER RICOSTRUZIONI.** — I) Se possa essere ammessa a contributo la spesa per ricostruzione di fabbricati misti quando la parte non destinata all'uso di abitazione superi il quaranta per cento del volume complessivo del fabbricato e quindi il limite massimo stabilito dall'art. 44 legge 27 dicembre 1953, numero 968, per la determinazione del contributo suddetto (n. 79).

II) Se sia applicabile la disposizione dell'art. 44 legge 27 dicembre 1953, n. 968, nel caso in cui la porzione del fabbricato adibita ad abitazione abbia carattere accessorio e complementare rispetto alla rimanente parte dell'edificio che sia destinata ad un uso diverso da quello della abitazione (n. 79).

**IMPOSTA DI SUCCESSIONE.** — II) Se l'indennizzo per danni di guerra, liquidato successivamente alla morte del danneggiato, debba ritenersi sottratta all'imposta di successione (n. 80).

**INDENNIZZI.** — IV) Se sia dovuto l'indennizzo per danni di guerra ad una Società per il trasferimento coatto, su ordine delle autorità tedesche, del proprio stabilimento industriale e per il successivo ritrasferimento alla sede originaria (n. 81).

**RICOSTRUZIONE - MUTUI.** — V) Se, ai fini della concessione dei mutui per riparazione o ricostruzione degli edifici costruiti dalle cooperative edilizie a contributo statale, danneggiati o distrutti dagli eventi bellici, la Cassa DD.PP. possa legittimamente pretendere, da parte degli assegnatari o proprietari degli alloggi, la dimostrazione di trovarsi nelle condizioni prevedute dall'art. 1 del D.P. 10 aprile 1947, n. 261 (senza tetto) (n. 82).

## DAZI DOGANALI

**BOLLETTA DI SDOGANAMENTO.** — Se l'Amministrazione finanziaria dopo il rilascio della bolletta di sdoganamento e l'uscita della merce dagli spazi doganali, possa in qualsiasi tempo e senza instaurare alcuna procedura di accertamento, rivedere il valore e la qualificazione della merce stessa in base ad elementi non risultanti dagli atti e dalle scritture doganali ma acquisiti successivamente *ex aliunde* che siano tali da convincere l'Amministrazione di avere errato nel corso delle operazioni doganali (n. 11).

## DEBITO PUBBLICO

Se la esenzione fiscale disposta dalla legge di Riforma fondiaria sui titoli del debito pubblico emessi in pagamento delle espropriazioni, nel caso di trasferimenti mortis causa o a titolo gratuito, debba applicarsi, quanto meno in tema di imposta di successione, al credito del de cuius verso lo Stato, tutte le volte che la successione si apra nell'intervallo tra la emanazione del decreto di espropriazione e la materiale consegna dei titoli (n. 11).

## DEMANIO

**BENI DEMANIALI.** — I) Se i beni dello Stato, e patrimoniali e demaniali, siano soggetti al pagamento dei contributi di bonifica (n. 133).

**SERVITÙ TELEFONICHE.** — II) Se i beni del pubblico demanio e del patrimonio indisponibile in vista della loro natura e della specifica ed attuale loro destinazione ai fini di pubblico interesse, si sottraggano all'imposizione coattiva di servitù telefoniche e se in relazione a tali beni la realizzazione delle finalità di pubblico interesse del servizio telefonico sia subordinata ad apposita concessione amministrativa con conseguente imposizione di canone e potere di revoca (n. 134).

## EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

**I.N.A. - CASA.** — I) Se le domande di revisione prezzi avanzate dagli appaltatori contraenti con la Gestione INA-Casa debbano seguire la particolare procedura prevista dal D.L. 6 dicembre 1947, n. 1501 (n. 73).

**I.N.A.-CASA - ASSEGNAZIONE ALLOGGI.** — II) Se, nel computo del quinquennio di cui all'art. 26 del decreto 9 aprile 1956, concernente l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, debbano essere compresi anche i periodi trascorsi occupando uno o più alloggi, successivamente scambiati su autorizzazione della Gestione stessa (n. 74).

**I.N.A.-CASA - PASSAGGIO A RISCATTO.** — III) Se possa risolversi, tramite l'attribuzione di altri alloggi, il rapporto di locazione con gli assegnatari che siano dissenzienti al passaggio a riscatto (n. 75).

## ESPROPRIAZIONE PER P.U.

**ASSEGNAZIONE.** — I) Se, ai sensi dell'art. 29 legge 12 maggio 1950, n. 230, per l'applicazione dei benefici fiscali inerenti agli atti di assegnazione dei terreni espropriati, la specifica, contestuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti voluti dalla legge per diventare assegnatario debba essere contenuta in un'apposita clausola o se sia invece sufficiente che in una parte qualsiasi dell'atto risulti la constatazione che sussistono le condizioni imposte dalla legge per l'assegnazione (numero 139).

**CATASTO.** — II) Se, ai sensi dell'art. 16 legge 25 giugno 1865, n. 2359, gli atti della procedura di espropriazione vengano compiuti legittimamente nei confronti di coloro che risultano intestatari in Catasto dei beni da espropriare anche se una parte di tali beni sia passata in proprietà di persone diverse (n. 140).

III) Se, nel caso in cui si siano verificate delle variazioni catastali durante il corso di un procedimento di espropriazione, quest'ultimo debba essere proseguito nei confronti del nuovo intestatario dei beni da espropriazione, fermi restando gli atti in precedenza compiuti (n. 140).

**IMPOSTA DI BOLLO.** — II) Se il decreto di espropriazione e le relative note di trascrizione debbano scontare l'imposta di bollo in forza del combinato disposto degli artt. 2, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e 48 della tariffa, allegato A (parte II), anche nel caso in cui espropriante sia un'Amministrazione dello Stato od altro ente equiparato agli effetti tributari (n. 141).

## FALLIMENTO

**CONTRATTI D'APPALTO.** — Se l'Amministrazione abbia la facoltà di sciogliersi senza indennizzo dal contratto di appalto, a norma dell'art. 47 delle Condizioni Generali per l'Appalto dei Lavori del Genio Militare, approvate con R.D. 17 marzo 1952, ove l'appaltatore sia stato dichiarato fallito e nel contratto di appalto non sia stata prevista espressamente la supplenza (n. 38).

## FERROVIE

**ALLOGGI FERROVIARI.** — Se, per ottenere il rilascio degli immobili da parte dei propri agenti in attività di servizio o in pensione, che li occupino, l'Amministrazione delle FF.SS. possa avvalersi della procedura amministrativa (n. 271).

## IMPIEGO PUBBLICO

**INFORTUNI DI DIPENDENTI.** — Se l'azione di surrogazione prevista dall'art. 1916 C. C. spetti alle Amministrazioni dello Stato o all'I.N.A.I.L., che per conto di queste ultime presti assistenza sanitaria al dipendente statale infortunato o corrisponda allo stesso dipendente indennità o rendite, ai sensi dell'art. 48 ultimo comma R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e dei DD. MM. 19 gennaio 1939 e 27 settembre 1940 (n. 452).

## IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE

**BOLLETTA DI ESPORTAZIONE.** — Se sia applicabile la procedura di ammortamento nel caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della « bolletta di esportazione con restituzione dei diritti » modello A-55 rilasciata dall'Amministrazione delle Finanze agli esportatori dei prodotti che godono il beneficio della restituzione dei dazi e dei diritti di confine a norma dell'articolo 16 delle disposizioni preliminari alla Tariffa approvata con D.P. 7 luglio 1950, n. 442 (n. 11).

## IMPOSTA DI BOLLO

**ESENZIONI.** — Se il decreto di espropriazione e le relative note di trascrizione debbano scontare la imposta di bollo in forza del combinato disposto degli articoli 2 D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e 48 della tariffa all. A (parte II) anche nel caso in cui espropriante sia un'Amministrazione dello Stato o altro ente equiparato agli effetti tributari (n. 8).

## IMPOSTA DI REGISTRO

**BENEFICI FISCALI.** — I) Se, ai sensi dell'art. 29 legge 12 maggio 1950, n. 230, per l'applicazione dei benefici fiscali inerenti agli atti di assegnazione di terreni espropriati, la specifica, contestuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti voluti dalla legge per diventare assegnatario debba essere contenuta in un'apposita clausola o se sia invece sufficiente che in una parte qualsiasi dell'atto risulti la constatazione che sussistono le condizioni imposte dalla legge per l'assegnazione (n. 131).

**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA.** — II) Se il particolare trattamento tributario, riservato dall'art. 46, tab. A, alleg. D della legge del Registro ai contratti di abbonamento o di somministrazione di acqua, gas e energia elettrica, debba intendersi limitato ai consumatori di tali beni oppure esteso a coloro che ne facciano commercio (n. 132).

**REGISTRAZIONE D'UFFICIO.** — III) Se la Finanza possa procedere a registrazione di ufficio di un atto che, in luogo di pervenirle in virtù di legittima procedura di accertamento, si trovi in suo accidentale possesso (n. 133).

## IMPOSTA DI SUCCESSIONE

**DANNI DI GUERRA.** — Se l'indennizzo per danni di guerra, liquidato successivamente alla morte del danneggiato, debba ritenersi sottratto all'imposta di successione (n. 22).

## IMPOSTE E TASSE

**PENE PECUNIARIE.** — I) Se l'obbligo del pagamento delle pene pecuniarie previste per la violazione di una legge finanziaria sia trasmissibile oltre che nel caso di successione per atto tra vivi, anche nel caso di successione *mortis causa* ed a titolo universale o particolare (n. 293).

II) Se la trasmissibilità dell'obbligo di corrispondere una pena pecuniaria per una infrazione alle leggi finanziarie, debba ritenersi limitata soltanto al caso in cui tale obbligo sia stato accertato dall'Amministrazione con un provvedimento definitivo prima della morte del trasgressore (n. 293).

III) Se, ai sensi dell'art. 19 legge 7 gennaio 1929, n. 4, il cessionario di un'azienda commerciale sia obbligato a corrispondere una pena pecuniaria per una violazione delle leggi finanziarie commessa dal cedente che sia morto quando ancora non era stato espletato il procedimento di accertamento relativo alla predetta pena pecuniaria (n. 293).

## INFORTUNI SUL LAVORO

**DIPENDENTI PUBBLICI.** — Se l'azione di surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c., spetti alle Amministrazioni dello Stato o all'I.N.A.I.L., che per conto di queste ultime presti assistenza sanitaria al dipendente statale infortunato o corrisponda allo stesso dipendente indennità o rendite, ai sensi dell'art. 48, ultimo comma, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e dei DD. MM. 19 gennaio 1939 e 27 settembre 1940 (n. 39).

## LAVORO

**COLLOCATORI COMUNALI.** — Se il Ministero del Lavoro possa costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi a reati commessi dai collocatori comunali nello espletamento del servizio di pagamento delle indennità e dei sussidi straordinari di disoccupazione (n. 14).

## LOCAZIONI

**ALLOGGI FERROVIARI.** — I) Se, per ottenere il rilascio degli immobili da parte dei propri agenti in attività di servizio o in pensione, che li occupino, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato possa avvalersi della procedura amministrativa (n. 102).

**VINCOLI.** — II) Se, con l'emanazione della legge 7 maggio 1955, n. 368, relativa alla proroga delle locazione degli immobili urbani, debba ritenersi abrogata l'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 13 legge 23 maggio 1950, n. 253 (n. 103).

**VINCOLI - ONERI.** — III) Se nel caso in cui il corrispettivo di una locazione sia stato originariamente determinato dalla parte, tenendo conto oltre che del pa-



gamento del canone locativo, anche della imposizione a carico del conduttore di determinati oneri relativi alle spese per il servizio portierato e per l'amministrazione condominiale, debba ritenersi applicabile, riguardo a tali spese, ove il contratto sia soggetto a proroga legale, l'art. 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (n. 104).

#### NOBILTA' ED ORDINI CAVALLERESCHI

Se abbia diritto all'uso di uno stemma corrispondente ad un titolo nobiliare chi abbia ottenuto dall'Autorità Giudiziaria non già la declaratoria del diritto al titolo nobiliare suddetto, ma soltanto il riconoscimento del predicato nobiliare come parte del nome (n. 10).

#### POSTE E TELEGRAFI

ACCORDI INTERNAZIONALI. — I) Se la clausola di irresponsabilità stabilita nell'accordo interceduto tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America approvato e reso esecutivo con R.D. 19 maggio 1930, n. 910, secondo cui (art. XXII) i due Stati non rispondono tanto nei confronti dei mittenti che dei destinatari per la perdita dei pacchi postali ordinari (non assicurati) o per la deficienza o il deterioramento del contenuto dei pacchi stessi debba ritenersi tuttora valida ed efficace, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 68 e 70 del vigente Codice postale nonchè dell'art. 9 della Convenzione Universale di Bruxelles stipulata l'11 luglio 1952 e resa esecutiva con D.P.R. 25 aprile 1953, n. 764 (numero 65).

ASSICURAZIONI. — II) Se le Imprese concessionarie di autolinee pubbliche dovendo provvedere alla assicurazione obbligatoria degli effetti postali trasportati, ai sensi dell'art. 29 legge 28 settembre 1939, n. 1822, siano liberi nella scelta dello Istituto assicuratore o siano, invece, vincolati a stipulare con l'Istituto Postelegrafonici (n. 66).

TRASPORTO AEREO. — III) Come debba essere calcolata la lunghezza dei percorsi sulla rete interna, per quanto concerne il trasporto aereo degli effetti postali, ai sensi dell'art. 5 della relativa Convenzione (n. 67).

#### PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PERSONALE DELL'I.P.S. — I) Se l'Istituto Poligrafico dello Stato abbia natura giuridica di Ente pubblico economico (Azienda industriale) (n. 29).

II) Se, in conseguenza, il personale dirigente debba essere iscritto, ai fini del trattamento previdenziale, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 967 (n. 29).

#### PREZZI

APPALTI - REVISIONE. — I) Se in materia di revisione dei prezzi, le norme del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, si applichino anche ai lavori che debbono essere eseguiti da enti pubblici diversi dallo Stato (n. 38).

II) Se le domande di revisione prezzi avanzate dagli appaltatori contraenti con la Gestione INA-Casa, debbano seguire la particolare procedura prevista dal D.L. 6 dicembre 1947, n. 1501 (n. 39).

#### REGIONI

REGIONE SARDA. — I) Se sussista la illegittimità costituzionale di una legge regionale sarda che abbia distribuito la competenza amministrativa in materia di acque pubbliche e d'energia elettrica tra gli organi della Regione con esclusione degli organi dello Stato (n. 61).

REGIONE SICILIANA. — II) Se il termine di tre mesi, previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge Regionale siciliana 20 marzo 1950, n. 29, per fruire del beneficio della registrazione a tassa fissa dell'atto costitutivo, debba considerarsi perentorio (n. 62).

III) Se la rappresentanza e la difesa della Regione Siciliana da parte dell'Avvocatura dello Stato sia obbligatoria o soltanto facoltativa ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma D. Lgt. 2 marzo 1948, n. 142 (n. 63).

IV) Se nel caso in cui siano convenuti in giudizio la Regione Siciliana e lo Stato (litisconsorzio passivo) e tra gli stessi non vi sia in atto, relativamente a tale giudizio, alcun conflitto di interessi, la Regione Siciliana possa essere rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 1, 4° comma D.Lgt. 2 marzo 1948, n. 142, dall'Avvocatura dello Stato (n. 63).

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE. — IV) Se, in sede di interpretazione dell'art. 16, 1° comma, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, i poteri di polizia relativi alla organizzazione di gare sportive debbano intendersi trasferiti ai Presidenti delle Giunte provinciali (n. 64).

#### REGISTRO

REGIONE SICILIANA. — Se il termine di tre mesi, previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, per fruire del beneficio della registrazione a tassa fissa dell'atto costitutivo, debba considerarsi perentorio (n. 1).

#### RIFORMA FONDIARIA

Se la esenzione fiscale disposta dalle leggi di Riforma fondiaria sui titoli del debito pubblico emessi in pagamento delle espropriazioni, nel caso di trasferimento *mortis causa* o a titolo gratuito, debba applicarsi, quanto meno in tema di imposta di successione, al credito del *de cuius* verso lo Stato, tutte le volte che la successione si apra nell'intervallo tra la emanazione del decreto di espropriazione e la materiale consegna dei titoli (n. 1).

#### SCAMBI E VALUTE

INFRAZIONI VALUTARIE. — Se il processo verbale di infrazioni valutarie redatto dalla Polizia Tributaria investigativa faccia fede fino a querela di falso (n. 16).

#### SOCIETA'

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE. — I) Se l'atto con il quale un Comune delibera di sovvenzionare, mediante contributi, una Società privata per l'organizzazione degli spettacoli durante la stagione turistica, possa dar vita ad un rapporto di società o di associazione in partecipazione tra l'Ente privato e il Comune (n. 72).

**CONSORZI AGRARI.** — II) Se al Commissario Governativo, nominato in caso di irregolare funzionamento di un Consorzio agrario, possa esser conferito dall'autorità statale il potere di promuovere l'azione di responsabilità contro gli Amministratori del Consorzio e di transigere relativamente a tale responsabilità (n. 73).

III) Se in conseguenza del conferimento di tale potere, possa il suddetto Commissario costituirsi parte civile in giudizi penali concernenti frodi che gli Amministratori del Consorzio abbiano commesso relativamente all'ammasso facoltativo del granturco ed all'ammasso del grano per contingente (n. 73).

**DANNI DI GUERRA.** — IV) Se sia dovuto l'indennizzo per danni di guerra ad una Società per il trasferimento coatto, su ordine delle autorità tedesche, del proprio stabilimento industriale e per il successivo ritrasferimento alla sede originaria (n. 74).

## STAMPA

I) Se la tutela giuridica del titolo di un giornale abbia lo scopo di conservare la funzione identificatrice propria di tale titolo presso la pubblica opinione (n. 6).

II) Se, pur dopo che sia decorso il termine biennale stabilito dall'art. 100 legge 22 aprile 1941, n. 633 possa promuoversi l'azione di revindica contro chi abbia imitato il titolo di un giornale, qualora tale titolo costituisca anche l'elemento distintivo della azienda industriale e questa abbia sempre continuato la sua attività (n. 6).

## STRADE

**IMPIANTO TELEFONICO.** — Se all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali sia dovuto un canone per le occupazioni della sede stradale che si rendono necessarie ai fini dell'impianto delle linee telefoniche gestite direttamente dallo Stato (n. 27).

## SUCCESSIONI

**PAGAMENTO PENE PECUNIARIE.** — I) Se l'obbligo del pagamento delle pene pecuniarie previste per la violazione di una legge finanziaria sia trasmissibile oltre che nel caso di successione per atto tra vivi, anche nel caso di successione *mortis causa* ed a titolo universale o particolare (n. 53).

II) Se la trasmissibilità dell'obbligo di corrispondere una pena pecuniaria per una infrazione alle leggi finanziarie, debba ritenersi limitata soltanto al caso in cui tale obbligo sia stato accertato dall'Amministrazione con un provvedimento definitivo prima della morte del trasgressore (n. 53).

III) Se, ai sensi dell'art. 19 legge 7 gennaio 1929, n. 4, il concessionario di un'azienda commerciale o industriale sia obbligato a corrispondere una pena pecuniaria per una violazione delle leggi finanziarie commessa dal cedente che sia morto quando ancora non era stato espletato il procedimento di accertamento relativo alla predetta pena pecuniaria (n. 53).

**RIFORMA FONDARIA.** — IV) Se la esenzione fiscale disposta dalle leggi di Riforma fondiaria sui titoli del debito pubblico emessi in pagamento delle espropriazioni, nel caso di trasferimenti *mortis causa* o a titolo gratuito, debba applicarsi, quanto meno in tema di

successione, al credito del *de cuius* verso lo Stato, tutte le volte che la successione si apra nell'intervallo tra la emanazione del decreto di espropriazione e la materiale consegna dei titoli (n. 54).

## TELEFONI

**CESSIONE IMPIANTI.** — I) Se il disposto dell'art. 4 legge 11 dicembre 1952, n. 2529, a norma del quale sono ceduti alle società telefoniche concessionarie, competenti per zone, gli impianti costruiti in base a tale legge, configuri un'ipotesi di cessione in proprietà o soltanto in uso (n. 16).

**IMPIANTO LINEE.** — II) Se all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali sia dovuto un canone per le occupazioni della sede stradale che si rendono necessarie ai fini dell'impianto delle linee telefoniche gestite direttamente dallo Stato (n. 17).

**SERVITÙ TELEFONICHE.** — III) Se i beni del pubblico demanio e del patrimonio indisponibile in vista della loro natura e della specifica ed attuale loro destinazione a fini di pubblico interesse, si sottraggono all'imposizione coattiva di servitù telefoniche e se in relazione a tali beni la realizzazione delle finalità di pubblico interesse del servizio telefonico sia subordinata ad apposita concessione amministrativa con conseguente imposizione di canone e potere di revoca (n. 18).

## TRASPORTO

**AEREO.** — I) Come debba essere calcolata la lunghezza dei percorsi sulla rete interna, per quanto concerne il trasporto aereo degli effetti postali, ai sensi dell'art. 5 della relativa Convenzione (n. 42).

**PUBBLICO.** — II) Se là dove con il precetto che vieta di fumare sugli autobus adibiti a pubblico trasporto di persone non sia stata preveduta la relativa sanzione, l'agente del concessionario abbia il potere di allontanare il trasgressore dalla vettura (n. 43).

## TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Se la clausola d'irresponsabilità stabilita nell'accordo interceduto tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, approvato e reso esecutivo con R.D. 19 maggio 1930, numero 910, secondo cui (art. XXII) i due Stati non rispondono tanto nei confronti dei mittenti che dei destinatari per la perdita dei pacchi postali ordinari (non assicurati) o per la deficienza o il deterioramento del contenuto dei pacchi stessi, debba ritenersi tuttora valida ed efficace, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 68 e 70 del vigente Codice Postale nonchè dell'art. 9 della Convenzione Universale di Bruxelles, stipulata l'11 luglio 1952 e resa esecutiva con D.P.R. 25 aprile 1953, n. 764 (n. 8).

## TURISMO

**SPETTACOLI - DIRITTI ERARIALI.** — Se l'atto con il quale un Comune delibera di sovvenzionare, mediante contributi, una Società privata per l'organizzazione degli spettacoli durante la stagione turistica, possa dar vita ad un rapporto di Società o di associazione in partecipazione tra l'Ente privato e il Comune (n. 7).

